

COMUNE DI FAENZA

**Regolamento per la Gestione e la Tutela del Verde Pubblico e
Privato**

INDICE

ELENCO DEGLI ALLEGATI AL REGOLAMENTO	3
Capo I - DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE	4
Art. 1 – Principi della regolazione	4
Art. 2 - Oggetto del regolamento	4
Art. 3 – Commissione del verde	4
Art. 4 –Vigilanza sull’applicazione del Regolamento	5
Capo II – DISPOSIZIONI GENERALI SUL VERDE PUBBLICO E PRIVATO	5
Art. 5 – Classificazione delle alberature	5
Art. 6 – Abbattimento di alberature private	6
Art. 7 – Disciplina delle potature	8
Art. 8 –Aree di pertinenza	8
Art. 9 - Danneggiamenti	9
Art. 10 – Difesa delle piante in aree di cantiere. Prescrizioni per l’esecuzione di lavori edili, stradali o di reti tecnologiche in aree alberate.	10
Capo III – DISPOSIZIONI PER LA PROGETTAZIONE DEL VERDE	11
Art. 11 – Aspetti generali e indirizzi per la progettazione del verde e la riqualificazione di aree verdi esistenti (pubbliche e private) negli interventi edilizi, nelle nuove urbanizzazioni.	11
Art. 12 – Ulteriori Indirizzi per la progettazione di verde pubblico	15

Capo IV - DISPOSIZIONI PER LA TUTELA E SALVAGUARDIA DEGLI ALBERI E DELLA VEGETAZIONE DI PREGIO	15
Art. 13 - Individuazione degli alberi e dei vegetali di pregio	15
Art. 14 – Supporto tecnico ai proprietari della “vegetazione di pregio” e indicazioni per gli interventi	16
Capo V –ORTI URBANI	16
Art. 15- Norme per l’assegnatario	16
Art. 16 - Restrizioni e divieti	17
Capo VI –TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ NEI GIARDINI PUBBLICI E PRIVATI	17
Art. 17 - Suggerimenti per la tutela della biodiversità nei giardini pubblici e privati	17
Capo VII – DISPOSIZIONI FINALI	17
Art. 18 - Ordinanze di esecuzione del regolamento e deroghe	17
Art. 19 – Sanzioni amministrative pecuniarie	18
Art. 20 – Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative e dei corrispettivi delle monetizzazioni	19
Art. 21 - Norme regolamentari in contrasto	19

ELENCO DEGLI ALLEGATI AL REGOLAMENTO

1. ALLEGATO A - CARATTERISTICHE DEL MATERIALE VEGETALE ED ELENCO SPECIE IDONEE
2. ALLEGATO B - MODULO PER ABBATTIMENTO E VALORI DELLA MONETIZZAZIONI
3. ALLEGATO C - PRESCRIZIONI PER CORRETTE POTATURE
4. ALLEGATO D - MODULO COMUNICAZIONE POTATURE
5. ALLEGATO E - MODULO AUTORIZZAZIONE POTATURE IN DEROGA
6. ALLEGATO F - MISURE IN FAVORE DELLA FAUNA ITALIANA
7. ALLEGATO G - CALCOLO DEL DANNO

Capo I - DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Art. 1 – Principi della regolazione

1. La vegetazione, quale componente fondamentale del paesaggio, valore tutelato dall'art. 9 della Costituzione della Repubblica, da numerose leggi dello Stato e dall'articolo 1.8 dello Statuto del Comune di Faenza (Il Comune di Faenza tutela l'ambiente e le specie viventi, promuove lo sviluppo sostenibile e la difesa della biodiversità e si impegna attivamente per la riduzione di ogni forma di inquinamento), riveste un ruolo di vitale importanza per l'ambiente, l'igiene e la qualità della vita, in quanto esplica funzioni di depurazione delle acque e dell'aria, costituzione e miglioramento del suolo, assorbimento dell'anidride carbonica, fissazione delle polveri e degli inquinanti atmosferici, miglioramento del microclima, della qualità urbana, della socialità, del benessere psico-fisico dei cittadini, rifugio per la vita animale e miglioramento della biodiversità del territorio.
2. Il Comune di Faenza riconosce l'importanza del sistema verde del suo territorio in tutti i suoi aspetti ambientali, di risparmio energetico, paesaggistici, urbanistici, culturali, estetici e ricreativi. Con il presente regolamento si intende salvaguardare tutto il verde pubblico e privato per il bene della collettività e degli esemplari vegetali.

Sono esclusi dall'applicazione del presente Regolamento:

- a) le aree tutelate ai sensi del D.Lgs. 42/2004 artt. 136 e 142 comma 1 lettera g) (aree forestali comprese le aree percorse da incendio);
- b) I tagli selettivi di vegetazione per finalità di sicurezza idraulica o di sicurezza per la viabilità nell'ambito delle pertinenze stradali a seguito di valutazione degli Enti competenti;
- c) gli alberi da frutto legati alle attività agricole, fatta eccezione per quelli di particolare pregio storico e paesaggistico sottoposti a specifici provvedimenti di tutela, ricadenti nella definizione di alberi di pregio di cui al Capitolo IV;
- d) gli orti botanici, i vivai, gli impianti artificiali realizzati in coltura specializzata con criteri selvicolturali e specificatamente destinati alla produzione di legno, impianti artificiali a duplice attitudine, produttiva e ricreativa, realizzati su aree sia pubbliche sia private che abbiano uno specifico piano di gestione (analogo al piano di assestamento forestale) o specificatamente individuate dalla Commissione del Verde costituita ai sensi del successivo art. 3 del presente Regolamento;
- e) gli interventi di interesse pubblico realizzati dagli altri Enti competenti.

Art. 2 - Oggetto del regolamento

1. Il regolamento detta disposizioni per la corretta gestione e per la tutela della componente vegetale presente sul territorio comunale.
2. Il regolamento detta inoltre disposizioni per la progettazione e per la realizzazione di aree verdi, parchi, giardini e viali pubblici e privati.

Art. 3 – Commissione del verde

1. Il Comune di Faenza istituisce un'apposita Commissione del Verde che esprimerà valutazioni e pareri non vincolanti, riguardo la gestione delle aree verdi presenti sul territorio del Comune e ne promuoverà gli aspetti culturali e ambientali. La Commissione del Verde sarà costituita da n. 10 membri tra: Assessore al verde di Faenza, 2 tecnici del Servizio Ambiente e Manutenzione Verde e Decoro Urbano, 1 tecnico forestale del parco della vena del gesso, Dirigente settore LL.PP. o il suo delegato, il Dirigente del Settore Territorio o il suo delegato, 1 referente del servizio infrastrutture, 1 referente dell'ufficio di

supporto LL.PP., 1 referente della Polizia Municipale, 1 tecnico esterno (un professionista iscritto ad uno dei seguenti albi professionali: Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, Ordine degli Architetti Paesaggisti, Collegi dei Periti Agrari e degli Agrotecnici). Si riunirà periodicamente per affrontare tematiche di carattere generale, relative al regolamento. La Commissione del Verde contribuirà a promuovere la massima sperimentazione ed applicazione dei principi di sussidiarietà nella cura e gestione del verde pubblico; in particolare la Commissione del Verde collaborerà con il CEAS (Centro Educazione Alla Sostenibilità) della Romagna Faentina per attivare concrete esperienze di collaborazione con imprese no-profit, associazioni di volontariato e cittadini singoli od associati, nonché attraverso la realizzazione di opere e progetti comuni, in particolare nell'ambito scolastico, al fine di diffondere una cultura condivisa dell'ambiente e del verde.

2. La Commissione del Verde fornisce, su tematiche inerenti al verde privato, chiarimenti e indicazioni utili al rispetto delle norme contenute nel Regolamento.
3. La Commissione del Verde promuove iniziative di informazione indirizzate agli addetti del settore (giardinieri, arboricoltori, vivaisti, privati cittadini) volte a prevenire interventi che possano a vario titolo danneggiare il patrimonio verde e a diffondere presso la popolazione la cultura e il rispetto dell'ambiente.
4. La Commissione Verde può dare indicazione sugli interventi di priorità del Verde Pubblico e di filari alberati pubblici.

Art. 4 –Vigilanza sull'applicazione del Regolamento

1. Salvo quanto previsto al comma 2, la vigilanza su possibili illeciti dell'applicazione del regolamento spetta alla Polizia Municipale e a tutti gli altri organi di Polizia, con l'eventuale supporto tecnico del personale operativo del Settore Lavori Pubblici. Gli organi di vigilanza agiscono in ambito territoriale comunale in base alle disposizioni che disciplinano l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal Regolamento.
2. Le organizzazioni di volontariato, legalmente riconosciute, nell'ambito delle proprie competenze di vigilanza del territorio e di salvaguardia del patrimonio naturale, possono essere incaricate dal Sindaco a svolgere funzioni di controllo sull'osservanza delle disposizioni di questo Regolamento; in particolare possono essere incaricati, a svolgere i seguenti compiti:
 - a) rilevazione e segnalazione dei comportamenti in contrasto con il presente Regolamento, mediante redazione di appositi verbali predisposti a tale scopo con la collaborazione della Polizia Municipale;
 - b) invio delle segnalazioni, al dirigente del Servizio Ambiente e Manutenzione Verde e Decoro Urbano del settore Lavori Pubblici del Comune di Faenza (di seguito sempre nominato Servizio Competente) ed al dirigente della Polizia Municipale per l'accertamento delle violazioni ed i connessi adempimenti.

Capo II – DISPOSIZIONI GENERALI SUL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

Art. 5 – Classificazione delle alberature

1. In funzione delle loro dimensioni, gli alberi sono classificati come riportato nella seguente tabella:

CLASSE DI GRANDEZZA	ALTEZZA DELLE PIANTE A MATURITA'
1 ^a Grandezza	> 20 m
2 ^a Grandezza	10 – 20 m
3 ^a Grandezza	< 10 m

2. Facendo riferimento alla precedente tabella, sono oggetto di richiesta di abbattimento ai sensi dell'art. 6 le alberature che presentano le seguenti caratteristiche:

- a) Le alberature esistenti di prima e seconda grandezza aventi circonferenza del tronco superiore a cm 40 rilevato a m 1,30 dal suolo e le piante con più tronchi, se almeno uno di essi presenta una circonferenza di cm 40.
 - b) Le alberature esistenti di terza grandezza aventi circonferenza del tronco superiore a cm 35 rilevato a m 1,30 dal suolo e le piante con più tronchi, se almeno uno di essi presenta una circonferenza di cm 35.
3. L'abbattimento di alberature di dimensioni minori rispetto a quanto definito al comma 2 è attuato liberamente, qualora la piantagione sia derivata da un procedimento edilizio o per compensazione ambientale; è comunque sempre necessario garantire la dotazione delle alberature previste in progetto.
 4. Ai fini dell'applicazione delle norme dello strumento urbanistico sono considerati alberi ad alto fusto tutte le essenze di I – II e III grandezza come descritte nell'Allegato A, purché non impiantate con funzione di rampicante.
 5. Sono oggetto di particolare tutela tutte le alberature di pregio, (ai sensi della Legge regionale n. 2/1977, del D. Lgs. n°42 del 22 gennaio 2004, della Legge n. 10/2013 e loro successive modifiche) per le quali si rimanda al Capo IV.

Art. 6 – Abbattimento di alberature private

Indicazioni generali per l'abbattimento e la piantagione

1. Ogni albero abbattuto deve essere sostituito nella misura di tre alberi di nuovo impianto in loco. Nel caso in cui gli impianti in sostituzione siano inattuabili per carenza di spazio, per mancanza di condizioni idonee o nei casi valutati dal Servizio Competente, l'impianto degli alberi potrà essere compensato in altra area privata oppure in area di proprietà comunale attraverso la monetizzazione della sostituzione. In caso di impossibilità alla piantagione per elevata densità arborea o qualora siano già soddisfatte le prestazioni delle alberature definite dallo strumento urbanistico potranno essere assunte determinazioni diverse dal presente capo, sempre con l'obiettivo di preservare e/o potenziare le dotazioni a verde.
2. Il corrispettivo della monetizzazione per la sostituzione è definito sulla base di valutazioni di mercato che considerano le spese di fornitura, posa e garanzia di attecchimento per i primi tre anni di impianto che l'Amministrazione comunale dovrà sostenere per gli alberi piantati in aree verdi pubbliche. Tali introiti dovranno tassativamente confluire in un capitolo di spesa dedicato ed essere reinvestiti nella spesa corrente relativa ad opere a verde del Comune. Gli importi per la monetizzazione sono individuati nell'Allegato B – Sezione 2 del presente Regolamento.
3. L'introduzione di nuovi alberi in sostituzione di esemplari abbattuti dovrà essere messa in opera seguendo le prescrizioni definite nell'Allegato A.
4. Sono fatte salve le eventuali autorizzazioni/nulla osta di competenza di altri Enti, compresa l'autorizzazione paesaggistica nei casi previsti: alla richiesta di abbattimento di cui alla successiva lettera A) deve essere allegato il parere dell'ente preposto alla tutela, qualora dovuto.
5. Se la comunicazione di abbattimento riguarda alberi del genere *Platanus*, il soggetto interessato è tenuto ad allegare copia della richiesta presentata al Servizio Fitosanitario Regionale ai sensi della normativa vigente in materia.
6. Nei casi di richiesta di abbattimento di alberature pubbliche connesse a procedimenti edilizi o a manomissioni stradali, gli interventi di eliminazione, smaltimento e sostituzione delle piante e di ripristino dei manufatti, sono eseguiti a cura e spese del richiedente.
7. Nel caso di filari già maturi, la sostituzione di un esemplare arboreo potrà avvenire solo se saranno garantite condizioni adeguate al corretto sviluppo del nuovo albero in funzione degli aspetti dimensionali, esposizione alla luce, specie arborea e contesto ambientale.
8. Qualora, nel corso degli anni, si fosse creato un numero di fallanze tale da compromettere definitivamente l'integrità compositiva (intesa come uniformità compositiva in termini botanici, dimensionali o per forma di governo) di un filare, potrà esserne prevista l'eliminazione integrale e la sostituzione con un nuovo impianto.

9. Nel caso di viali storici filologicamente ricostituiti, la sostituzione di esemplari abbattuti dovrà rispettare la composizione specifica del filare e le forme di allevamento in esso adottate.
10. È fatto comunque divieto di integrare eventuali fallanze in viali che siano inseriti in un programma di sostituzione pluriennale già approvato dall'Amministrazione comunale e dalla Commissione Verde.
11. Nel caso di integrale sostituzione di un filare, oltre al totale ricambio del terreno di coltivo, è preferibile l'introduzione di nuovi esemplari arborei di genere o almeno di specie diversa da quella preesistente. Sono fatte salve diverse condizioni di progetto derivate da specifici vincoli ambientali, paesaggistici o storici.
12. L'abbattimento degli alberi di cui all'art. 5 comma 3 è ammesso solo nel caso di **stretta necessità** e/o **straordinarietà**.
La **stretta necessità** è rappresentata dalla morte dell'albero o da una condizione di pericolo per persone o cose.
La **straordinarietà** potrà essere ravvisata quando gli alberi rendano difficoltosa la realizzazione di un'opera edilizia.

A) Richiesta di abbattimento al di fuori di procedimento edilizio

13. L'abbattimento di alberature è consentito a seguito di rilascio di nulla osta da parte del Servizio Competente. La domanda di abbattimento, per il Nulla Osta, dovrà essere presentata utilizzando il modulo predisposto (Allegato B sezione 1), corredata da adeguata documentazione come previsto al comma 16 del presente articolo e presentata al Servizio Competente o inviata alla pec dell'Unione della Romagna Faentina: pec@cert.romagnafaentina.it.
14. Il **Nulla Osta** all'abbattimento è subordinato alla presentazione, da parte del richiedente, di domanda (rif. Allegato B – sezione 1) corredata di:
 - documentazione fotografica
 - documentazione planimetricain particolare, la domanda deve riportare:
 - le motivazioni che giustificano l'abbattimento;
 - le modalità di sostituzione dell'alberatura come previsto dal presente regolamento.
15. Il Servizio Competente rilascerà al richiedente nulla osta all'abbattimento, entro il termine di 30 giorni dal deposito della domanda. Il Servizio Competente potrà altresì notificare, entro 30 giorni dal deposito della domanda, i motivi ostativi all'abbattimento qualora accerti che non ricorrano le circostanze contemplate dal presente Regolamento.
16. Il nulla osta è rilasciato dal Servizio Competente nell'ambito del sopralluogo direttamente agli interessati e potrà contenere le indicazioni riguardo al sito di impianto, alle modalità di abbattimento, alle tecniche ed interventi agronomici necessari ed alla qualità degli alberi.

B) Richiesta di abbattimento nell'ambito di procedimento edilizio

17. Qualora la richiesta di abbattimento in area privata rientri all'interno di una pratica edilizia, il progettista dovrà definire nell'ambito della relazione tecnica le motivazioni che giustificano l'abbattimento e le modalità di sostituzione dell'alberatura come previsto dal presente regolamento; qualora siano previste nuove piantagioni gli elaborati progettuali dovranno riportare il dettaglio della posizione dei nuovi alberi nel rispetto dell'art. 8 del presente regolamento.
18. Il Settore Territorio richiederà il parere di competenza al Servizio Competente nell'ambito della CIP (Conferenza Istruttoria Permanente) o mediante comunicazione interna. Tale parere sarà fornito dal Servizio Competente entro i termini istruttori del procedimento edilizio.
19. Il Servizio Competente, prima di consentire l'abbattimento, potrà richiedere, per una sola volta, eventuale ulteriore documentazione integrativa o eseguire un sopralluogo per verificare la situazione di fatto. La richiesta di integrazioni sarà inoltrata dal SUE unitamente alle altre comunicazioni che afferiscono al procedimento.

Art. 7 – Disciplina delle potature

1. Un albero correttamente piantato e gestito, in assenza di patologie specifiche, non necessita di potature. La potatura è quindi un intervento che riveste un carattere di straordinarietà.
2. In particolare le potature possono essere effettuate se finalizzate per eliminare rami secchi, lesionati o ammalati, per motivi di difesa fitosanitaria, per problemi di pubblica incolumità, per rimuovere elementi di ostacolo alla circolazione stradale, nei casi di interferenza con elettrodotti o altre reti tecnologiche preesistenti e per allontanare parti aeree di esemplari arborei da manufatti, per la prevenzione di alterazioni architettoniche della chioma nei giovani alberi (potatura di formazione) ed, infine, nel caso in cui l'albero sia allevato secondo una forma obbligata tradizionale ad uso ornamentale o produttivo come ad esempio per gli alberi da frutto. Le potature potranno essere effettuate solo in periodi consoni allo stato di sviluppo vegetativo annuale delle piante, salvo i casi autorizzati dal Servizio Competente per motivate ragioni di priorità. In linea generale, per le specie decidue non si può potare nel periodo corrispondente all'emissione delle foglie e nel periodo di perdita delle foglie così come riportato nell'Allegato C.
3. Per ogni albero trattato la potatura dovrà prevedere un'asportazione complessiva percentuale nei limiti indicati all'Allegato C, eventuali deroghe a detti quantitativi potranno essere autorizzati dal Servizio Competente su istanza di cui all'Allegato E.
4. Le potature di cui al comma 2 devono essere comunicate al Servizio Competente secondo il modello di cui all'Allegato D e non richiedono il nulla osta.
5. Gli interventi di potatura dei Platani sono soggetti ad autorizzazione del Servizio Fitosanitario Regionale ai sensi delle disposizioni speciali di legge.
6. Sono vietati gli interventi di **capitozzatura**, cioè i tagli che eliminano la gemma apicale dell'albero, sia sul fusto principale che sui tronchi secondari, ***indipendentemente dal diametro della parte recisa e dalla lunghezza della residua porzione di tronco***.
7. I tagli praticati sulle **branche superiori a 30 cm di circonferenza** (circa 10 cm di diametro), sono considerati, agli effetti del presente Regolamento, abbattimenti e come tali disciplinati. In linea generale si tratta di interventi vietati; in via straordinaria e su rilascio di parere da parte del Servizio Competente, detti interventi di capitozzatura potranno essere consentiti per casi, rari e circostanziati su presentazione di richiesta motivata, quando esistano seri rischi di incolumità o non sia possibile operare con nessuna altra tecnica oltre l'immediato abbattimento dell'albero.
8. Possono essere esclusi dalle suddette norme gli alberi già gravemente compromessi da precedenti errate ed irrazionali potature in modo grave e permanente in relazione alle loro caratteristiche estetiche e funzionali e per i quali non siano attuabili interventi di recupero con tecniche agronomiche ordinarie o straordinarie.
9. Gli interventi di cui ai commi 3, 7 e 8 dovranno essere preventivamente autorizzati dal Servizio Competente, attraverso la presentazione del modello di cui all'Allegato E, debitamente compilato.

Art. 8 –Aree di pertinenza

1. La definizione di area di pertinenza di cui al presente articolo trova applicazione negli articoli 9, 10, 11 del presente Regolamento.
2. Si definisce 'Area di pertinenza' di un albero lo spazio inscritto in una data circonferenza tracciata sul terreno avente come centro il centro del fusto. La dimensione dell'area di pertinenza è in funzione dello sviluppo dell'apparato aereo e di quello radicale dell'albero a maturità (come definita art.5 comma 2 del presente Regolamento):
 - Per piante di prima grandezza l'area di pertinenza è di 4 m di raggio
 - Per piante di seconda grandezza l'area di pertinenza è di 2 m di raggio

- Per piante di terza grandezza l'area di pertinenza è di 1,5 m di raggio
3. Qualora le condizioni dei luoghi non consentano la definizione della circonferenza di cui al comma 2, dovrà comunque essere garantita un'area di pertinenza pari a:
 - Per piante di prima grandezza: 10 metri quadri
 - Per piante di seconda grandezza: 5 metri quadri
 - Per piante di terza grandezza: 2,5 metri quadri
 4. Per le piante di pregio o monumentali si stabilisce un'area di pertinenza minima pari ad un metro oltre la proiezione della chioma, purché l'albero abbia una chioma non potata, oppure un raggio dal centro del fusto pari ad un metro per ogni 5 cm di diametro dello stesso (metri di raggio dell'area di pertinenza = diametro in cm/5).
 5. La superficie minima dell'area di pertinenza di cui ai commi 2, 3 e 4 non deve essere verificata nelle altrui proprietà confinanti.
 6. Nell'area di pertinenza non è consentito realizzare impianti e sottoservizi, nel caso in cui per conformazione dello stato dei luoghi sia necessario e imprescindibile collocarvi la posa di utenze sotterranee, dovrà essere realizzato un diaframma di separazione come barriera anti-radice. Per manutenzioni ad utenze sotterranee preesistenti all'entrata in vigore del presente Regolamento si potrà operare all'interno delle aree di pertinenza, sia nel caso di alberi pubblici che di alberi privati.
 7. Le aree di pertinenza delle alberature devono essere preferibilmente interessate da posa di pavimentazioni superficiali permeabili e non devono comportare sottofondazioni e scavi che alterino lo strato superficiale di terreno per una quota superiore a 20 cm misurata dalla quota originaria del piano di campagna. Nelle aree di pertinenza è comunque sempre ammessa la realizzazione di recinzioni, mura di cinta, cancellate, scegliendo la tipologia meno invasiva per l'apparato radicale degli alberi. Nell'area di pertinenza è altresì ammessa la collocazione di pergolati (per rampicanti, con copertura leggera o fotovoltaici), annessi da giardino o altri arredi avendo cura di posizionare gli eventuali elementi di fondazione ad una distanza minima di due metri dal fusto dell'albero.
 8. Per le alberature stradali e il verde per i parcheggi si applicano unicamente le specifiche disposizioni di cui all'art. 11 lettera D).
 9. Le pavimentazioni preesistenti all'approvazione del regolamento e realizzate all'interno delle aree di pertinenza delle alberature potranno essere demolite e ricostruite purché non si estendano la superficie e la profondità della pavimentazione interessata.
 10. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione per procedimenti edilizi e urbanistici presentati prima della data di approvazione del presente regolamento e loro varianti.

Art. 9 - Danneggiamenti

1. I danneggiamenti che compromettano la vitalità delle piante, le esponano al pericolo di cedimento strutturale e all'insorgenza di patologie o alterino in modo permanente le loro potenzialità biologiche, estetiche e funzionali vengono considerati a tutti gli effetti abbattimenti non consentiti e, come tali, soggetti a sanzioni ed al risarcimento del danno come previsto dall'art. 19 del presente Regolamento.
2. Sono considerati danneggiamenti tutte le seguenti attività effettuate all'interno dell'area di pertinenza così come definita all'articolo 8:
 - a) Versamento o iniezione di sostanze fitotossiche di qualunque composizione chimica (sali, acidi, oli, idrocarburi, ecc.) ad esclusione dei presidi fitosanitari autorizzati nelle quantità stabilite in etichetta;
 - b) Combustione di sostanze di qualsiasi natura; in generale non è permesso effettuare attività che comportino brusche ed importanti variazioni della temperatura del substrato o che possano danneggiare la parte in elevazione dell'albero;

- c) pavimentazioni impermeabili;
 - d) Affissione diretta alle alberature di cartelli, manifesti e simili, con chiodi, fil di ferro o con altri materiali non estensibili;
 - e) Riporto o ricarichi superficiali di terreno o qualsivoglia materiale, tali da determinare l'interramento del colletto;
 - f) Asporto di terriccio o terreno. Non dovranno crearsi depressioni del livello del suolo che possano favorire il ristagno di acqua;
 - g) depositi di materiale di qualsiasi tipo;
 - h) Installazione di impianti di illuminazione che producano calore tale da danneggiare l'alberatura;
 - i) Scavi.
3. Sono considerati danneggiamenti anche i tagli di radici di qualsiasi diametro che non siano rifilati in modo netto con seghetto, motosega o cesoie.
 4. In caso di lavori di scavo dovranno essere adottate particolari attenzioni quali ad esempio scavi a mano; qualora in presenza di radici con diametro maggiore di 2,5 centimetri, dovranno essere impiegate attrezzature idonee (esempio: Spingitubo) nel tratto di scavo prossimo alle piante. Per gli scavi eseguiti in prossimità o per la posa di sottoservizi si devono osservare tutte le possibili precauzioni per non danneggiare le radici anche al di fuori dell'area di pertinenza. Il Servizio Competente si riserva il diritto nell'ambito della verifica di lavori per l'esecuzione di scavi, di definire la distanza dello scavo da garantire in prossimità di esemplari arborei o arbustivi di notevole pregio o qualora siano necessarie particolari salvaguardie per esigenze agronomiche o patologiche.
 5. Quanto riportato **integra ed aggiorna** quanto già presente nel "Regolamento per l'esecuzione di lavori di scavo su suolo pubblico", in particolare al punto 3) *scavi presso aree verdi con presenza anche di alberi, arbusti, piantagioni*.

Art. 10 – Difesa delle piante in aree di cantiere. Prescrizioni per l'esecuzione di lavori edili, stradali o di reti tecnologiche in aree alberate.

1. Il committente, l'impresa esecutrice, il direttore dei lavori, responsabili delle aree di cantiere, sono tenuti a adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare danneggiamenti della vegetazione esistente (lesioni alla corteccia e alle radici, rottura di rami, costipamento del terreno ed altri danni simili).
2. L'impresa esecutrice dei lavori, al termine degli stessi è tenuta a ripristinare le condizioni originarie a tutela della vegetazione esistente ovvero per gli interventi su area pubblica quelle stabilite nel piano di difesa e salvaguardia di cui al comma 8.
3. Qualsiasi intervento che si rende necessario eseguire per motivi di emergenza su alberi radicati in aree di cantiere su suolo pubblico, deve essere tempestivamente comunicato per iscritto (anche via e-mail) al Servizio Competente per i relativi controlli di congruità.
4. Nell'area di pertinenza non è consentito il transito di mezzi pesanti. Nel caso in cui non sia possibile non transitare nella suddetta area, la stessa deve essere protetta con l'apposizione di uno strato da aggiungere sopra il livello di campagna di materiale drenante dello spessore minimo di 20 cm, sul quale saranno poste tavole di legno, metalliche o plastiche. Alla conclusione dei lavori il materiale drenante e le tavole devono essere rimossi.
5. Per la difesa contro i danni meccanici delle porzioni epigee delle piante, queste e le superfici boscate e/o cespugliate all'interno del cantiere devono essere interdette all'accesso. Nel caso non sia possibile recintare l'area verde nel suo complesso, si dovrà proteggere singolarmente le piante, in particolare per gli alberi si suggerisce di disporre protezioni con tavole alte almeno 2 m attorno ai tronchi, su tutti i lati, prevedendo anche l'interposizione di materiale cuscinetto tra le tavole e la base delle piante, prestando particolare attenzione alla presenza di contrafforti, per evitarne il danneggiamento. Le suddette eventuali protezioni dovranno essere rimosse alla conclusione dei lavori.

6. Per la difesa contro i danni agli apparati radicali, qualora uno scavo si protragga nel tempo o si prevedano condizioni di forte stress idrico per le piante, si deve provvedere a mantenere umide le radici con bagnature e coperture in juta. Qualora invece sussista pericolo di gelo, le pareti dello scavo devono essere coperte con materiale isolante. Per il riempimento dello scavo si deve ricorrere a terreno di coltivo di buona qualità ovvero secondo quanto definito nell'Allegato A.
7. Nel caso sia necessaria l'installazione di pompe aspiranti l'acqua di falda, il Servizio Competente valuterà ogni possibile conseguenza sulle alberature pubbliche e le relative misure di prevenzione e protezione da adottarsi a cura e spese dell'installatore.
8. Per la salvaguardia del verde pubblico ed in particolare delle alberature pubbliche, potranno essere richieste dal Servizio Competente le seguenti attività preventive:
 - a) nei casi in cui il cantiere interessi l'area di pertinenza, può essere richiesta l'individuazione di un "Responsabile di cantiere per la tutela della vegetazione e il controllo". Nello specifico questo responsabile dovrà essere un tecnico competente come definito dal presente regolamento;
 - b) la predisposizione del "Piano di difesa della vegetazione", ovvero un progetto con planimetria quotata in scala di dettaglio (ad esempio 1:500) delle aree interessate, indicante il rilievo completo delle piante esistenti sull'area interessata dalla manomissione, la loro area di pertinenza, il rilievo di eventuali linee di utenze e sottoservizi. Il disegno dovrà essere esteso ad una porzione di almeno 10 m oltre il limite d'intervento e dovrà riportare ogni altro elemento utile a dettagliare il lavoro da eseguire. Dovranno inoltre essere anche allegate una dettagliata documentazione fotografica della vegetazione esistente e la relazione che specifichi l'ingombro del cantiere, la stima della sua durata, il tipo di interventi che verranno eseguiti, le misure adottate per preservare la vegetazione esistente e le motivazioni dell'intervento;
 - c) la individuazione precisa delle piante che interferiscono con le attività di cantiere o con le strutture da realizzare, per le quali non è possibile adottare soluzioni progettuali differenti. Tali soluzioni vengono valutate dal Servizio Competente in merito agli interventi arboricoli necessari (abbattimento, trapianto, tipologia ed intensità di eventuale potatura, compensazione del verde) con la relativa quantificazione ed inserimento nel computo dell'opera;
 - d) la predisposizione e inserimento nel capitolato speciale d'appalto sia delle prescrizioni per sterri e riporti, scavi, scavi di trincee ed uso di mezzi meccanici (proporzionati all'entità del lavoro) che delle prescrizioni per il ripristino dei suoli e della loro permeabilità;
 - e) il confronto con il Servizio Competente delle ditte incaricate dei lavori;
 - f) la comunicazione al Servizio Competente dell'inizio dei lavori con un anticipo di almeno sette (7) giorni lavorativi.
9. Inoltre, sempre nell'ambito di interventi sul verde pubblico di cui al comma 8, potranno essere richieste da parte del Servizio Competente le seguenti attività da condursi a cantiere aperto:
 - a) interventi di potatura, riparazione dei danneggiamenti o ripristino dei luoghi da parte di personale specializzato;
 - b) la verifica da parte del Servizio Competente dell'attuazione delle attività previste nel "Piano di difesa della vegetazione";
 - c) la comunicazione al Servizio Competente delle eventuali variazioni nei lavori rispetto a quanto programmato, per eventuali prescrizioni aggiuntive.

Capo III – DISPOSIZIONI PER LA PROGETTAZIONE DEL VERDE

Art. 11 – Aspetti generali e indirizzi per la progettazione del verde e la riqualificazione di aree verdi esistenti (pubbliche e private) negli interventi edilizi, nelle nuove urbanizzazioni.

A) Aspetti generali

1. I progetti edilizi che richiedono verifiche sulle dotazioni del verde o che prevedono l'abbattimento di alberi devono essere completi della seguente documentazione:

- a) un accurato rilievo -anche fotografico- di tutti gli alberi presenti sul lotto, con individuazione delle singole specie, dovranno essere indicati numero, specie (classificazione botanica);
- b) l'indicazione di tutti gli alberi da piantare, in conformità alle norme del RUE, specificandone la specie e le caratteristiche di impianto;
- c) elaborati di progetto, redatti alle scale opportune, in cui siano riportate la disposizione dei singoli alberi o gruppi di alberi, con evidenziato l'ingombro a maturità e le aree di pertinenza, dei gruppi di arbusti, i percorsi pedonali, ciclabili e carrabili e gli impianti (irrigazione, drenaggi, illuminazione, arredo, sottofondi di aree gioco, ecc..).

Per il punto c) di cui sopra, il Servizio Competente, fornisce un servizio di consulenza e di indicazione di massima per la progettazione, in base alla tipologia e alla destinazione d'uso dell'area (verde ricreativo, residenziale, di arredo, di mitigazione, forestazione urbana).

Al fine di ottenere le massime garanzie di attecchimento ed assicurare le condizioni ideali di sviluppo, le piante dovranno essere poste a dimora secondo gli indirizzi e le prescrizioni definiti nell'Allegato A.

Ai fini del progetto del verde, si dovranno in particolare verificare i seguenti aspetti:

- a) Valutare le condizioni pedoclimatiche dell'area (luce, temperatura, venti dominanti, acqua, caratteristiche del terreno, presenza di sostanze inquinanti), con conseguente scelta delle specie da impiegare, secondo l'elenco di cui all'Allegato A, con minori esigenze manutentive e idriche, più resistenti alle malattie e più adattate ad assorbire l'inquinamento atmosferico e abbattere i rumori;
- b) Valutare la presenza di strutture aeree e sotterranee;
- c) Valutare l'inserimento e l'integrazione con il territorio circostante, valorizzando ed integrando l'eventuale presenza di singole emergenze arboree, gruppi arborei, boschetti, siepi, filari, sistemi di vite maritata, ecc.
- d) Valutare il verde come "cerniera" tra i nuovi sistemi da progettare e quelli già esistenti sul territorio per il loro positivo inserimento paesaggistico.

La quantità totale di verde dovrà essere, il più possibile accorpata, piuttosto che dispersa e frazionata, si dovrà inoltre perseguire, quando possibile, la separazione tra linee di utenza sia aerea che interrata ed aree verdi.

B) Distanze

2. Per i nuovi impianti nel centro urbano, qualora non in contrasto con il Codice della Strada, potranno essere considerate le seguenti distanze dai confini di proprietà:

- 1 m per gli alberi di alto fusto (I – II e III grandezza);
- 0,50 m siepi e arbusti, viti, piante da frutto non maggiori di 2,5 m di altezza;

Non sono previste particolari distanze per i rampicanti.

In territorio rurale dovranno essere verificate le distanze definite dall'art. 892 del Codice civile.

Al di fuori del perimetro del centro abitato, la distanza da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada deve essere conforme all'art. 26 comma 6 del Regolamento del Codice della Strada (DPR 495/1992).

3. In conformità agli articoli n°52 e 55 del DPR dell'11/07/80 n°753 e all'articolo n°4 della legge 12/11/68 n°1202, per alberi, arbusti e siepi si dovranno rispettare le distanze dalle linee ferroviarie sott'indicate:

- per alberi di altezza >4m: distanza minima pari all'altezza massima delle piante a maturità aumentata di m 2;

- per arbusti ed alberi di altezza <4m e siepi di altezza >1,5m: distanza minima pari a m 6;
- per siepi con altezza <1,5m: distanza minima pari a m 5.

4. Per le aree extraurbane, i terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco, naturale o produttivo, a distanza minore di m 50 dalla più vicina rotaia, distanza da misurarsi in proiezione orizzontale, fatto salvo il rispetto di norme esistenti.

C) Indirizzi per l'utilizzo di arredi nella progettazione di aree attrezzate

5. La progettazione delle aree attrezzate dovrà sempre e comunque rispettare ed essere conforme a quanto previsto dalle vigenti Leggi in favore dell'abolizione delle barriere architettoniche e della sicurezza delle aree a gioco. Di tali valutazioni si dovrà fare esplicito richiamo nella relazione di progetto.

In particolare, in relazione al tema dell'inclusività e fruibilità, ci si dovrà attenere alle seguenti indicazioni:

a) i percorsi dovranno avere larghezza tale da garantire la mobilità (minimo 90 cm, per unico senso di percorrenza, per doppio senso di percorrenza 150 cm) nonché, in punti non eccessivamente distanti tra loro, anche l'inversione di marcia da parte di una persona su sedia a ruote, senza sconnessioni o salti di quota ed in coerenza a quanto previsto negli artt. 4.2, 8.2.1.e 8.2.2 del D.M. 236/89. Quando un percorso pedonale pavimentato sia adiacente a zone non pavimentate, è necessario prevedere un ciglio da realizzare con materiale atto ad assicurare l'immediata percezione visiva nonché materica e/o tattile e/o acustica dell'ostacolo, se caratterizzati da pendenza longitudinale, dovranno garantire una pendenza trasversale tale da evitare il rischio di ribaltamento laterale per le carrozzine;

b) gli arredi urbani inseriti quali le panchine, i cestini per i rifiuti o le fontane da prevedersi in numero idoneo, dovranno essere collocati in prossimità dei percorsi pedonali ed in aree facilmente raggiungibili anche da persone con disabilità, con caratteristiche ed altezze idonee per l'utilizzo anche alle persone su sedia a ruote.

c) dovrà essere previsto un numero adeguato di panchine in relazione all'utilizzo presunto ed al flusso di persone nell'area, prevedendo un'area di sosta minima ogni 100 m, le panchine dovranno essere collocate, preferibilmente in zona ombreggiata, in continuità al percorso accessibile, a fianco della panchina (di altezza minima 45 cm) dovrà essere previsto lo spazio di sosta laterale per la sedia a ruote della dimensione minima di 110 cm di larghezza e 150 cm di profondità. Qualora siano previste più sedute ravvicinate è opportuno prevedere la disposizione delle stesse per favorire la conversazione;

e) in ogni area gioco, aree fitness e negli spazi dedicati all'attività sportiva ("percorsi vita") dovranno sempre essere rispettivamente previsti almeno un gioco o un'attrezzatura fruibile per bambini con disabilità ovvero per persone con ridotta capacità motoria, cognitiva e sensoriale; tali elementi dovranno concorrere al principio di non discriminazione ed essere coerentemente integrati e inseriti nel contesto, prevedendo pavimentazioni o basi per l'installazione fruibili a tutte le persone, cioè con materiali non sdruciolevoli e accessibili anche alle carrozzine, deambulatori, passeggini ecc.

I giochi relativi ad una stessa area verde dovranno essere collocati possibilmente in una singola sotto-area circoscritta, mantenendo comunque il rispetto delle distanze previste dalla normativa vigente (Norme Uni 1176/1177).

Nel caso di attrezzature per il gioco di dimensioni ragguardevoli e/o di particolare rilevanza, ovvero con misure di ingombro superiori a 10 mq e/o altezza superiore a 3 m, si dovrà fare uno studio specifico del sito e del contesto, in funzione della presenza di scuole, asili o nidi, del numero di età degli abitanti e delle aree attrezzate limitrofe esistenti, al fine di valutare le esigenze specifiche, come numero e tipologia di attrezzature. L'analisi di questi parametri dovrà essere riportata nella relazione di progetto.

f) Parchi e giardini di grandi dimensioni andranno dotati di segnaletica informativa e orientativa. In generale, qualora si preveda un sistema di segnaletica informativa o orientativa, dovranno adottarsi anche mappe tattilo-visive (idonee a tutti) e

segnaletica in CAA (Comunicazione Alternativa Aumentativa), dovrà sempre essere prevista la cartellonistica informativa delle aree di gioco con rappresentazioni grafiche e disegni;

g) eventuali vasche d'acqua, depressioni, bacini di laminazione devono essere facilmente percepibili da persone non vedenti o ipovedenti. In generale, ogni situazione di pericolo dev'essere resa immediatamente avvertibile anche tramite accorgimenti e mezzi riferibili sia alle percezioni acustiche che a quelle visive.

6. In corrispondenza delle aree di sosta, su richiesta del Servizio Competente, si dovranno prevedere uno o più porta biciclette.

D) Alberature stradali e verde per parcheggi

7. Le alberature stradali rappresentano il corredo vegetale della viabilità pubblica in modo da costituire una precisa caratterizzazione estetica e funzionale, tale da ricadere nelle pertinenze dell'asse stradale medesimo.
8. Nel caso di viali alberati, i filari, indipendentemente dalla loro composizione specifica e coetaneità, dovranno essere considerati elementi unitari e come tali gestiti sia dal punto di vista progettuale che manutentivo.
9. Per gli interventi sull'esistente la scelta della specie arboree dovrà tenere conto degli elementi vincolanti per l'area, quali, a titolo esemplificativo, la destinazione dell'area, la larghezza delle aiuole, la dimensione dei corpi illuminanti, la larghezza del marciapiede, la distanza da edifici ecc...
10. Nel caso di progettazione di nuove alberature stradali e di alberature nei parcheggi, occorre garantire una larghezza minima delle aiuole di 2 m. Potranno essere valutate da parte del servizio competente e sulla base del progetto adeguatamente giustificato, soluzioni diverse fermo restando il rispetto della larghezza minima delle aiuole, come di seguito definito in funzione della classificazione delle alberature:

Classificazione alberi	Larghezza minima delle aiuole
Alberi di seconda grandezza;	1,5 m
Alberi di terza grandezza;	0,80 m

Nelle aree di pertinenza delle alberature esterne alle aiuole si suggerisce l'utilizzo di suolo strutturale che consenta una migliore crescita della pianta secondo le indicazioni contenute nell'Allegato A.

11. In merito alle pavimentazioni dei parcheggi, è indirizzo preferenziale, in particolare ambito residenziale, l'utilizzo di pavimentazioni drenanti su tutta la superficie a parcheggio, ovvero sia quella di pertinenza della vegetazione che quella prevista per la sosta ed il transito dei mezzi.
12. Le alberature dovranno essere distribuite in maniera tale da fornire un razionale ombreggiamento agli automezzi in sosta. La superficie libera ed il fusto delle piante dovranno essere adeguatamente protetti dal calpestio e dagli urti con dissuasori fissi.

E) Nuove urbanizzazioni

13. Il progetto di sistemazione del verde nelle nuove urbanizzazioni, oltre agli elaborati di cui al comma 1 della precedente lettera A), deve comprendere i seguenti elaborati:
- dimensionamento e descrizione tecnica dell'eventuale rete di irrigazione
 - individuazione delle reti dei sottoservizi
 - disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici;
 - piano triennale di cura e manutenzione delle opere a verde con indicazione degli accessi previsti per i mezzi preposti alla

manutenzione, comprensivo delle eventuali indicazioni per la tutela del verde esistente;

14. Sono sempre fatte salve diverse specificazioni e clausole contenute in atti d'obbligo o convenzioni, nonché diverse prescrizioni contenute nei titoli abilitativi edilizi. Preliminarmente alla acquisizione da parte del Comune di Faenza di un'opera a verde, qualora si riscontri la presenza di vegetazione morta o deperiente, l'Attuatore dovrà provvedere alla sostituzione/monetizzazione della vegetazione e della sua manutenzione per tre anni completi decorrenti dalla data di collaudo positivo delle opere.
15. Preliminarmente alla acquisizione da parte del Comune e congiuntamente alla richiesta di presa in carico, l'Attuatore deve fornire tutti i documenti di progetto, nonché un rilievo topografico e botanico-vegetazionale, georeferenziato, che contempli eventuali modifiche apportate al progetto in corso d'opera e rispondente alle specifiche indicate dal Servizio Competente così da risultare conforme al Censimento del Verde comunale. Tale rilievo delle opere realizzate dovrà essere eseguito sulla base dello stato di fatto al momento della visita di collaudo da parte del Servizio Competente e dovrà essere eseguito in formato digitale (in formato .dwg o .shp) tramite PEC (posta elettronica certificata o il portale in uso).
16. Il Servizio Competente potrà effettuare, a propria discrezione, sia durante i tre anni di gestione che al momento dell'acquisizione, prove e saggi al fine di verificare la congruità delle opere eseguite e potrà chiedere la pronta sostituzione di vegetazione morta o deperiente presente nelle aree ancora in carico di proprietà dell'Attuatore.
17. La procedura prevista dal presente articolo è da applicarsi anche nel caso di Opere Pubbliche.

Art. 12 – Ulteriori Indirizzi per la progettazione di verde pubblico

1. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul verde pubblico comunale sono eseguiti nel rispetto del presente regolamento.
2. Il Comune di Faenza garantisce la gestione e manutenzione del verde pubblico allo scopo di massimizzarne la funzione estetica, ricreativa, paesaggistica, ecologica, igienica e sanitaria.
3. L'approvazione di progetti di riqualificazione urbana inerenti le aree pubbliche o di interventi pubblici sul territorio che compromettono il verde esistente (abbattimento di alberature o manomissione di aree verdi) è preceduta da una motivata proposta del Servizio Competente alla Commissione Verde, oltre che dalla preventiva informazione alla cittadinanza interessata. Il progetto deve comprendere un proporzionato miglioramento qualitativo del verde penalizzato dall'intervento e sarà adeguatamente illustrato lo stato post intervento; l'intervento compensativo può essere programmato ed eseguito anche per la riqualificazione di un appezzamento di verde limitrofo. Fatti salvi i casi di pericolo imminente o di forza maggiore, gli abbattimenti sono eseguiti trascorsi almeno dieci (10) giorni dalla suddetta informativa.

Capo IV - DISPOSIZIONI PER LA TUTELA E SALVAGUARDIA DEGLI ALBERI E DELLA VEGETAZIONE DI PREGIO

Art. 13 - Individuazione degli alberi e dei vegetali di pregio

1. Il Comune promuove la tutela di particolari esemplari arborei, arbustivi o di particolari gruppi vegetazionali che, per specifiche e peculiari caratteristiche (ecologiche, dimensionali, di tipologia botanica ovvero d'importanza paesaggistica e storica) rivestono carattere di rilievo per la comunità e li individua come "vegetazione di pregio". Resta fermo quanto previsto dalla legge regionale n. 2 del 24 gennaio 1977, per gli esemplari arborei ubicati nel territorio comunale, di particolare valore scientifico e monumentale, individuati ai sensi dell'articolo 6 della già menzionata legge e quanto previsto dalla Legge n. 10 del 10 gennaio 2013 relativa agli alberi monumentali.

2. L'individuazione delle "vegetazioni di pregio" avviene su proposta del Servizio Competente. Il Servizio Competente ha la facoltà di effettuare la revisione dell'elenco delle piante di pregio con eventuali aggiunte od esclusioni di alcune. L'atto di individuazione è notificato ai proprietari, i quali possono presentare osservazioni, entro 30 giorni dalla notifica. Nei successivi 30 giorni la giunta comunale assume le determinazioni definitive.
3. L'individuazione delle "vegetazioni di pregio" comporta, a carico dei proprietari, l'adozione di misure idonee al mantenimento del buono stato vegetativo e fitosanitario. Il Comune di Faenza promuove gli strumenti necessari a sostegno della salvaguardia della vegetazione di pregio, mediante:
 - a) censimento e compilazione di apposita scheda con individuazione di eventuali anomalie fitopatologiche e statiche ovvero di eventuali interventi agronomici (potatura, rimonda del secco, arieggiamenti altri simili interventi) o di consolidamento della struttura;
 - b) individuazione delle priorità d'intervento;
 - c) direzione lavori sugli interventi;
 - d) divulgazione delle peculiari caratteristiche botaniche, la motivazione degli interventi tecnici e le notizie storiche raccolte.

Art. 14 – Supporto tecnico ai proprietari della "vegetazione di pregio" e indicazioni per gli interventi

1. Qualsiasi intervento sugli alberi di pregio riveste carattere di assoluta eccezionalità. Eventuali interventi di abbattimento, modifica della chioma e dell'apparato radicale, o nell'area di pertinenza di cui all'art. 8 che si rendessero indispensabili devono essere espressamente e preventivamente approvati dal Servizio Competente.
2. I proprietari della "vegetazione di pregio", oltre a quanto indicato al comma 1, hanno i seguenti obblighi:
 - a) Eliminare, qualora possibile, le cause di danno alla vitalità delle piante, adottando i provvedimenti necessari per la protezione dagli effetti nocivi. In caso di inerzia protrattasi per almeno 10 giorni dalla rilevazione della causa di danno o in caso di grave pericolo per la vita delle piante, il Servizio Competente potrà far effettuare gli interventi necessari in danno al proprietario privato.
 - b) segnalare ogni effetto negativo accidentale, visibile, che può comprometterne la vitalità della pianta (fulmine, attacco parassitario, improvviso e consistente deperimento ed altri simili eventi);
 - c) mantenere la forma della chioma tipica della specie al fine di garantire le migliori condizioni fisiologiche dell'alberatura e salvaguardare la pubblica incolumità;
3. Nel caso in cui la vegetazione di pregio dovesse appartenere ad un parco o giardino storico, gli interventi previsti dovranno tener conto del contesto. Interventi conservativi di manutenzione e restauro che prevedano la sostituzione di piante dovranno orientarsi verso specie che consentano la conservazione dell'identità del giardino stesso in una volontà di mantenimento e ricerca delle specie originarie.

Capo V –ORTI URBANI

Art. 15- Norme per l'assegnatario

1. Ai fini del presente Regolamento per orto urbano si intende un appezzamento di terreno destinato alla produzione di fiori, frutta e ortaggi per i bisogni dell'assegnatario e della sua famiglia.
2. L'assegnatario si impegna a:
 - contribuire alla manutenzione degli spazi comuni;

- curare la buona sistemazione, l'ordine e la pulizia del proprio orto, e a non alterarne il perimetro e la fisionomia. Le eventuali recinzioni dovranno essere realizzate con materiale naturale vivo o morto, non potranno essere realizzate recinzioni in rete metallica plastificata.
3. Negli orti pubblici individuati e realizzati dalla Pubblica Amministrazione, nell'area di proprietà comunale sono ammessi depositi per gli attrezzi da realizzare in legno, di semplice tipologia, con copertura in rame o guaina ramata, di altezza massima di 2,20 m e dimensione non eccedente i 6 mq. Su tali annessi si possono installare pannelli solari o fotovoltaici, purché in aderenza alla copertura. La realizzazione dei suddetti depositi è condizionata all'approvazione di un progetto unitario da approvarsi nelle forme previste di legge. Tali manufatti per caratteristiche di modesta rilevanza sono assimilati agli annessi da giardino di cui all'art. 70 della Tav. P5 del RUE.

Art. 16 - Restrizioni e divieti

1. Nello spazio riservato all'orto non è consentita:
 - la posa di pavimentazione fissa,
 - l'allevamento di animali di qualsiasi specie, in ottemperanza alle norme del vigente Regolamento di Igiene,
 - lo scarico dei materiali inquinanti o altrimenti nocivi.
 - accendere stoppie o rifiuti se non nei modi e tempi previsti nell'atto di assegnazione,
 - produrre rumori molesti.
2. Per i rimanenti aspetti si rimanda allo specifico *“Regolamento per la concessione e la gestione delle aree adibite ad orti”* vigente.

Capo VI –TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ NEI GIARDINI PUBBLICI E PRIVATI

Art. 17 - Suggerimenti per la tutela della biodiversità nei giardini pubblici e privati

1. L'amministrazione, riconoscendo l'indiscutibile valore della biodiversità quale elemento fondante ed arricchente di ogni giardino sia pubblico che privato, promuove l'attuazione di approcci gestionali volti alla tutela e alla crescita della biodiversità, basati sui principi puntualmente riportati nell'Allegato F.

I principi esposti all'Allegato F, hanno carattere di suggerimento e sono quindi un mero invito a considerare un approccio il più possibile rispettoso della fauna presente nelle aree verdi. Il non rispetto di quanto indicato nell'Allegato F non comporta specifiche sanzioni, di cui all'articolo 19 del presente regolamento. Restano salve eventuali sanzioni in violazione a norme specifiche in materia di tutela della Biodiversità e in violazione al Regolamento Urbanistico Edilizio.

Capo VII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18 - Ordinanze di esecuzione del regolamento e deroghe

Qualora venisse accertata un'azione od omissione in violazione delle norme del presente regolamento, il Servizio Competente, fatta salva l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 19, può ordinare al responsabile dell'infrazione di uniformarsi alle disposizioni regolamentari, prescrivendo a tal fine un termine perentorio.

Art. 19 – Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Le violazioni alle disposizioni dei regolamenti comunali comportano, ove previsto negli stessi, l'emanazione di atti finalizzati a ripristinare gli interessi pubblici pregiudicati dalle violazioni accertate. Ferma restando l'applicazione delle più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, ogni violazione e inosservanza delle norme e prescrizioni del presente Regolamento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria specificamente determinata con provvedimento del Comune, in conformità della disciplina generale di cui al Capo I della L. 24 novembre 1981 n. 689; secondo quanto previsto dall'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali), da un minimo di 25 € ad un massimo di 500 €.

Le sanzioni, dovute in solido dal proprietario e dall'esecutore della violazione, sono proporzionate alla diversa gravità della violazione stessa, nonché per la mancata sostituzione dell'esemplare abbattuto, all'esecuzione dell'intervento non a regola d'arte ed alla mancata compensazione all'abbattimento.

2. Di seguito vengono indicati i valori per le diverse sanzioni:

A) L'**abbattimento di cui all'art. 6 e 14 comma 1**, la capitozzatura e il taglio di branche superiori a 30 cm di cui all'**art. 7 comma 7 e 8** non autorizzati e relativi agli alberi di alto fusto di prima, seconda e terza grandezza, comportano, per quanto attiene la gravità della violazione, il pagamento per ciascun albero di una sanzione, ai sensi dell'art. 7-bis del DLgs 267/2000 e artt. 11 e 16 della L.689/1981, pari a:

- 25 € per alberi di valore fino a 100 €;

- $25 \times (\text{valore dell'albero})/100$ con un massimo di 500 €, per alberi di valore superiore a 100 €.

Il valore degli alberi si intende calcolato con le modalità di cui al documento "*Alberi - calcolo del danno*" riportato in Allegato G, in base alle caratteristiche desumibili agli atti. In caso di impossibilità di calcolo del valore dell'albero per completa asportazione dell'albero abbattuto si applica una sanzione pari a 500 € per ogni albero ad alto fusto abbattuto.

Oltre alle suddette sanzioni, l'abbattimento non autorizzato degli alberi di alto fusto, comporta la diffida a provvedere -entro un termine stabilito- alla piantagione di alberi compensativi secondo le seguenti quantità:

- 3 alberi di alto fusto per l'abbattimento di ciascun albero il cui valore, calcolato in base al documento "*Alberi - calcolo del danno*", riportato in Allegato G, non superi i 500 Euro;

- ulteriori alberi di alto fusto in numero pari a: $(\text{valore dell'albero} - 500)/2000$, arrotondato per eccesso, qualora il valore dell'albero abbattuto, calcolato in base al documento "*Alberi - calcolo del danno*" riportato in Appendice all'Allegato G, superi i 500 Euro.

Gli alberi compensativi dovranno rispondere alle caratteristiche e modalità di piantagione di cui all'Allegato A. La piantagione degli alberi compensativi può essere assolta anche mediante la monetizzazione degli stessi secondo i valori fissati nell'Allegato B – Sezione 2.

Nel caso di mancato rispetto della diffida, sarà applicata alla proprietà o al responsabile dell'abbattimento una ulteriore sanzione pari a € 250,00 per ogni albero compensativo non piantumato, ai sensi dell'art. 7-bis del DLgs 267/2000 e art. 16 della L.689/1981. Qualora non siano integralmente rispettate le caratteristiche e modalità di piantagione di cui all'Allegato A, sarà applicata ai sensi dell'art. 7-bis del DLgs 267/2000 e art. 16 della L.689/1981 una sanzione pari a 100 € per ogni albero privo in tutto o in parte dei suddetti requisiti.

Qualora l'abbattimento non autorizzato riguardi un taglio selettivo, finalizzato al migliore sviluppo di aree verdi o gruppi di alberi, a seguito di accertamento della correttezza dell'intervento da parte degli Enti/uffici competenti, saranno applicati i provvedimenti di cui sopra con riferimento ad un unico esemplare.

B) 25 € per mancata comunicazione delle potature di cui all'art. 7 comma 4;

C) per violazioni degli artt. 8, 9 e 10 concernenti aree di pertinenza e danneggiamenti delle piante la sanzione è comminata in relazione al danno cagionato all'alberatura, secondo il criterio di proporzionalità ed i parametri definiti nell'Allegato G.

D) 50 euro per violazione dell'art. 14 comma 2 lettere b, c

Art. 20 – Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative e dei corrispettivi delle monetizzazioni

1. Gli importi derivanti dalle sanzioni amministrative applicate per le violazioni al presente regolamento ed anche i corrispettivi delle monetizzazioni sono introitati in apposito capitolo del bilancio e il loro uso è destinato esclusivamente ad interventi sul verde pubblico comunale, per il ripristino ambientale e come rimborso per spese di controllo.

Art. 21 - Norme regolamentari in contrasto

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento in caso di contrasto od anche di semplici difformità definitorie tra i provvedimenti comunali già vigenti, prevalgono comunque le disposizioni del presente Regolamento.

ALLEGATO A

Gruppo 1 - SPECIE AMMESSE IN AMBITO EXTRAURBANO

Nome Scientifico	Nome Comune	Classe di Grandezza
<i>Acer campestre</i>	Acero campestre	2
<i>Acer monspessulanum</i>	Acero minore	3
<i>Acer opulus</i>	Acero opalo	3
<i>Alnus cordata</i>	Ontano napoletano	2
<i>Alnus glutinosa</i>	Ontano nero	2
<i>Arbutus unedo</i>	Corbezzolo	3
<i>Buxus sempervirens</i>	Bosso	Arbusto
<i>Carpinus betulus</i>	Carpino bianco	2
<i>Celtis australis</i>	Bagolaro	1
<i>Cornus mas</i>	Corniolo	Arbusto
<i>Cornus sanguinea</i>	Sanguinella	Arbusto
<i>Corylus avellana</i>	Nocciolo	Arbusto
<i>Coronilla emerus</i>	Dondolino	Arbusto
<i>Cotinus coggygria</i>	Scotano	Arbusto
<i>Diospyros kaki</i>	Caco	3
<i>Euonymus europaeus</i>	Fusaggine	Arbusto
<i>Frangula alnus</i>	Frangola	Arbusto
<i>Fraxinus angustifolia</i>	Frassino meridionale	2
<i>Fraxinus excelsior</i>	Frassino Maggiore	1
<i>Fraxinus ornus</i>	Orniello	2
<i>Hedera helix</i>	Edera	Rampicante
<i>Hippophae rhamnoides</i>	Olivello spinoso	Arbusto
<i>Humulus lupulus</i>	Luppolo	Rampicante
<i>Juglans regia</i>	Noce	2
<i>Juniperus communis</i>	Ginepro comune	Arbusto
<i>Laurus nobilis</i>	Alloro	Arbusto
<i>Ligustrum vulgare</i>	Ligustro	Arbusto
<i>Lonicera caprifolium</i>	Caprifoglio	Rampicante
<i>Malus sylvestris</i>	Melo selvatico	3
<i>Mespilus germanica</i>	Nespolo	3
<i>Morus alba</i>	Gelso	2
<i>Morus nigra</i>	Moro	2
<i>Ostrya carpinifolia</i>	Carpino nero	2
<i>Phillyrea latifolia</i>	Fillirea	Arbusto
<i>Platanus orientalis</i>	Platano orientale	1
<i>Platanus x hispanica</i>	Platano	1
<i>Populus alba</i>	Pioppo bianco	1
<i>Populus nigra</i>	Pioppo nero	1
<i>Populus nigra 'Italica'</i>	Pioppo cipressino	1
<i>Populus tremula</i>	Pioppo tremolo	1
<i>Prunus avium</i>	Ciliegio	2
<i>Prunus cerasifera</i>	Mirabolano	3
<i>Prunus cerasus</i>	Amarena	3
<i>Prunus padus</i>	Ciliegio a grappoli, Pado	3
<i>Prunus spinosa</i>	Prugnolo	3
<i>Punica granatum</i>	Melograno	Arbusto
<i>Pyrus communis</i>	Pero	2

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

NICCOLO' BOSI il 03/11/2022 11:35:13, PAOLO CAMPIOLI il 03/11/2022 10:05:06

PATRIZIA BARCHI il 07/10/2022 12:16:29, MARCO VALTIERI il 07/10/2022 12:12:40 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO: 2022 / 84 del 20/10/2022

Prot.: 2022 / 21857 del 03/11/2022

<i>Pyrus pyraeaster</i>	Pero selvatico	2
<i>Quercus cerris</i>	Cerro	1
<i>Quercus ilex</i>	Leccio	2
<i>Quercus robur</i>	Farnia	1
<i>Quercus petraea</i>	Rovere	1
<i>Quercus pubescens</i>	Roverella	1
<i>Rhamnus alaternus</i>	Alaterno	Arbusto
<i>Rhamnus cathartica</i>	Spino cervino	Arbusto
<i>Rosa canina</i>	Rosa canina	Arbusto
<i>Rosmarinus officinalis</i>	Rosmarino	Arbusto
<i>Ruscus aculeatus</i>	Pungitopo	Arbusto
<i>Salix alba</i>	Salice bianco	2
<i>Salix caprea</i>	Salicone	3
<i>Salix cinerea</i>	Salice grigio	3
<i>Salix triandra</i>	Salice da ceste	3
<i>Salix viminalis</i>	Salice da vimini	3
<i>Sambucus nigra</i>	Sambuco	Arbusto
<i>Sorbus domestica</i>	Sorbo	2
<i>Sorbus torminalis</i>	Ciavardello	2
<i>Taxus baccata</i>	Tasso	2
<i>Tilia cordata</i>	Tiglio selvatico	1
<i>Tilia platyphyllos</i>	Tiglio nostrale	1
<i>Viburnum lantana</i>	Lantana	Arbusto
<i>Viburnum opulus</i>	Pallon di maggio	Arbusto
<i>Viburnum tinus</i>	Lentaggine	Arbusto
<i>Vitis vinifera</i>	Vite comune	Rampicante
<i>Zizyphus sativa</i>	Giuggiolo	3

Gruppo 2 – SPECIE ADATTE ALL'AMBITO URBANO

In aggiunta alle specie proposte nel gruppo 1

Nome Scientifico	Nome Comune	Classe di Grandezza
<i>Acer platanoides</i>	Acerο riccio	2
<i>Acer platanoides</i> 'Globosum'	Acerο globoso	3
<i>Acer pseudoplatanus</i>	Acerο di monte	2
<i>Aesculus</i> sp.	Ippocastano	1
<i>Calocedrus decurrens</i>	Calocedro	1
<i>Carpinus betulus</i> 'Pyramidalis'	Carpino bianco Piramidale	2
<i>Catalpa bignonioides</i>	Catalpa	2
<i>Cedrus libani</i>	Cedro del Libano	1
<i>Cercis siliquastrum</i>	Albero di Giuda	2
<i>Corylus colurna</i>	Nocciolo di Costantinopoli	2
<i>Cupressus sempervirens</i>	Cipresso	1
<i>Fraxinus excelsior</i> "Westhof's Glorie"	Frassino maggiore "Westhof's Glorie"	1
<i>Gleditsia triacanthos</i>	Spino di Giuda	1
<i>Gleditsia triacanthos</i> "inermis"	Gleditsia senza spine	1
<i>Juglans</i> sp.	Noce	1
<i>Koelreuteria paniculata</i>	Koelreuteria	2
<i>Lagerstroemia indica</i>	Lagerstroemia	3

Lavandula sp.	Lavanda	Arbusto
Liquidambar styraciflua	Liquidambar	1
Liriodendron tulipifera	Albero dei tulipani	1
Maclura pomifera	Maclura	2
Magnolia sp.	Magnolia	1/2/3
Malus floribunda	Melo da fiore	3
Metasequoia gliptostroboides	Metasequoia	1
Pawlonia tomentosa	Paulonia	1
Populus alba 'Bolleana'	Pioppo bianco fastigiato	1
Prunus cerasifera 'Pissardii'	Mirabolano porporino	2
Prunus laurocerasus	Lauroceraso	3 o Arbusto
Prunus serrulata	Ciliegio da fiore	2
Prunus subhirtella	Ciliegio da fiore	2
Pyrus calleriana "Chanticleer"	Pero da fiore	2
Quercus pedunculata "Fastigiata"	Farnia Piramidale	1
Robinia pseudoacacia	Robinia	2
Salix babylonica	Salice piangente	2
Sophora sp.	Sofora	2
Taxodium distichum	Tassodio, Cipresso calvo	1
Tilia sp.	Tiglio	1
Wisteria sinensis	Glicine	Rampicante
Zelkova carpinifolia	Zelcova del Caucaso	2
Zelkova serrata	Zelcova giapponese	2
Tutte le specie caducifoglie di arbusti		

Gruppo 3 - SPECIE FORTEMENTE SCONSIGLIATE

Nome scientifico	Nome Comune
Acer negundo	Acer americano
Ailantus sp.	Ailanto
Picea abies	Abete rosso

Caratteristiche di alta qualità del materiale e metodologie di impianto nella realizzazione delle opere a verde

A. PIANTE ARBOREE

[DM 10 marzo 2020 – Allegato I – Lettere F, G, H]

Il materiale arboreo fornito al momento della messa a dimora dovrà presentare le seguenti caratteristiche:

Tutte le piante devono presentare portamento e caratteristiche tipiche della specie e della varietà e devono essere state specificamente allevate per il tipo di impiego previsto, devono aver subito le necessarie lavorazioni in vivaio e rispondere alle specifiche indicate.

Gli alberi devono essere alberi “interi”, provvisti di asse principale dominante che ne governi tutta la struttura rameale, ovvero con gemma apicale sana e vitale e quindi assenza di doppie cime o rami co-dominanti.

All'atto della messa a dimora le piante non devono presentare danni a rami e/o corteccia causati dal trasporto e le zolle non abbiano a frantumarsi o ad essiccarsi, il fusto e le branche devono essere esenti da deformazioni, ferite, grosse cicatrici conseguenti ad urti, grandine, scortecciamenti, legature e ustioni da sole, monconi di rami tagliati male, danni meccanici in genere.

Le piante non devono aver subito condizioni di stress dovuto a vari motivi (carenze nutritive, idriche, manutentive), non devono aver attacchi parassitari in corso e presentare alcuna escoriazione o ferita di vario genere sul tronco e rami, non devono presentare zone di corteccia inclusa.

La chioma, salvo quanto diversamente richiesto, deve essere ben ramificata, uniforme ed equilibrata per simmetria e distribuzione delle branche principali e secondarie all'interno della stessa.

Le piante potranno essere richieste nelle seguenti forme:

- 1) FORMA LIBERA e cioè dovranno presentare le ramificazioni lungo tutto l'asse fino al colletto senza sostanziale modifica dei modelli naturali di crescita;
- 2) FORMA IMPALCATA e cioè dovranno presentarsi modificate nella struttura e nel modello naturale di crescita, con un unico fusto principale perfettamente verticale nudo fino all'altezza della prima impalcatura. L'operazione di impalcatura non deve aver compromesso la conformazione definitiva delle piante.

Le piante dovranno essere fornite con zolla (pane di terra) trattenuta con juta e rete metallica non zincata a maglia larga. Il pane di terra deve essere di dimensioni proporzionate al fusto ed alla portata delle chiome e cioè deve corrispondere a tre volte la dimensione della circonferenza del tronco rilevato a cm. 100 dal colletto.

parametri pane di terra in cm:

circonferenza tronco	diametro zolla	altezza zolla
14 - 16	40 - 50	30
16 - 18	50 - 55	35 - 40
18 - 23	60	40 - 45
23 - 28	70	45 - 50

Le piante devono aver subito almeno due trapianti di zolla e dal pane di terra non devono risultare tagli a radici di dimensioni superiori a cm.1.

Il pane di terra deve essere ricco di radici capillari, e deve partire dall'esatto punto di attaccatura del colletto. La Direzione Lavori si riserva di richiedere la campionatura del materiale vegetale per una eventuale verifica sulla zolla mediante dilavamento del terreno e controllo sull'esatto stato dell'apparato radicale.

In casi particolari ci si riserva la richiesta delle alberature a radice nuda anziché in zolla con le caratteristiche di qualità indicate dalla Direzione Lavori.

La buca di impianto dovrà avere le dimensioni il più ampio possibile e comunque dovrà essere proporzionata al relativo apparato radicale della pianta che vi verrà alloggiata e non inferiore a tre volte l'apparato radicale della pianta stessa, dovrà essere pulita da materiali inerti di qualsiasi tipo e dalla presenza di erbe infestanti e alla fine delle operazioni di scavo dovrà essere evitata la “suola di

lavorazione". La presenza di sassi è tollerata fino ad un 5% e con granulometrie che non superino i 5 cm. di spessore. Nel caso di terreni argillosi la buca deve essere scavata manualmente al fine di evitare la costipazione delle pareti della buca stessa.

Il riempimento della buca deve avvenire con un miscuglio costituito al 50% da terreno di coltivo ed al 50% da lapillo vulcanico fine oppure, se le condizioni pedologiche possono renderlo preferibile, con un miscuglio costituito da:

- **60%** di terreno di medio impasto (con pH neutro e caratteristiche fisico chimiche analoghe a quelle del sito di impianto);
- **25%** di compost di qualità (con valori percentuali al di sotto dei limiti disposti dal D.P.R. 915/82);
- **15%** di sabbia di "fiume" ovvero di materiale litoide avente dimensione delle particelle tra 0,02 e 0,2 mm di diametro (non è consentito l'impiego di sabbia di cava) o anche di lapillo vulcanico a diversa granulometria.

La zona della buca in cui le piante svilupperanno le radici non deve presentare ristagni di umidità e lo scolo delle acque superficiale deve avvenire in modo corretto.

L'introduzione di nuovi alberi in sostituzione di esemplari abbattuti dovrà prevedere, ogni qualvolta possibile, l'asportazione del terreno presente per un volume almeno doppio rispetto alla zolla del nuovo albero e la sua sostituzione con terreno di coltivo di qualità.

Al momento dell'impianto dovranno essere rimossi tutti gli apparati di protezione alla zolla (rete, tessuto ecc.).

L'ancoraggio dell'albero dovrà essere fatto con 2 pali "tutori" di legno impregnato (pino) piantati nel terreno per una profondità da consentire una ottima stabilità al palo stesso (min.50 cm.). I pali tutori dovranno uscire dal terreno per un'altezza di cm.100 e non dovranno essere piantati nel pane di terra della pianta. La pianta dovrà essere fissata ai pali tramite una legatura di plastica grossa elastica. I pali tutori non dovranno essere a contatto con il tronco della pianta e dovranno presentarsi perfettamente equidistanti ed asimmetrici dalla pianta stessa e perpendicolari al suo tronco (Fig.1).

In alternativa ai pali tutori si può ricorrere ai sistemi di sostegno sotterraneo tipo "Platiplus" o "Tutor". Tali sistemi non dovranno essere a diretto contatto con nessuna parte della pianta da tutorare e dovranno risultare totalmente invisibili dall'esterno. Dovrà inoltre essere previsto un controllo del loro grado di tensione dopo la prima pioggia abbondante successiva alla messa a dimora delle piante.

La pianta non dovrà subire alcun tipo di potatura durante le operazioni di impianto.

La concimazione che dovrà essere eseguita durante le operazioni di riempimento degli spazi vuoti tra radici e buca dovrà essere realizzata con una miscela costituita da:

- **60%** terreno di medio impasto con PH neutro;
- **30%** compost di qualità (con valori percentuali al di sotto dei limiti disposti dal D.P.R. 915/82)
- **10%** ammendante organico naturale di origine bovina ed equina ottenuto per disidratazione controllata.

Le micorrize adatte all'impianto di alberature in zolla dovranno essere cosparse a $\frac{3}{4}$ della colmatura della buca (di solito 15/20 cm dal livello finale del terreno). Le micorrize adatte all'impianto di alberature fornite a radice nuda dovranno essere cosparse immergendo le radici stesse per alcuni minuti nel gel micorrizzante prima della piantagione.


Ogni albero dovrà avere un'area pacciamata con compost circostante al tronco e superiore di $\frac{1}{3}$ il diametro della buca di impianto per uno strato di 15 cm.

Ogni pianta dovrà essere servita da impianto fisso di irrigazione a goccia. I gocciolatori dovranno essere montati su un'ala di derivazione montata sulla linea dorsale principale mediante presa a staffa. L'ala di derivazione dovrà uscire in corrispondenza dei pali tutori di ciascun albero e su di essa saranno montati due o più ugelli autocompensanti e autopulenti con portata indicata dalla Direzione Lavori. L'impianto di irrigazione dovrà essere collegato alla centralina di comando. L'ala di derivazione deve essere ben fissata al palo tutore e rivestita da tubo di diametro superiore nella zona di fuoriuscita dal terreno a funzione protettiva a fronte di eventuali danneggiamenti prodotti da lavorazioni di manutenzione (vedi sfalcio, vangature ecc.)

In caso di impossibilità di effettuare l'impianto di irrigazione la pianta dovrà essere attrezzata con un tubo drenante di diam. 60 mm. che avvolgerà la zolla nella sua interezza ad un'altezza nella buca pari ad $\frac{1}{3}$ dell'altezza della zolla per poi fuoriuscire dal terreno per una lunghezza di cm 30 consentendo in tal modo una corretta irrigazione della pianta stessa tramite autobotte.

Al termine delle operazioni di messa a dimora risulterà obbligatorio effettuare una abbondante irrigazione di impianto atta ad assestare e compattare il terreno in prossimità dell'apparato radicale della pianta.

Fig.1) Schema di impianto e posizionamento del tubo per l'irrigazione manuale



B. PIANTE ARBUSTIVE

[DM 10 marzo 2020 – Allegato I – Lettere F, G, H]

Le piante arbustive fornite devono essere sane, non devono aver subito stress di alcun genere, non devono presentare danni al colletto ed alle ramificazioni, devono presentarsi ben "caspate" con vegetazione "fresca".

Le piante devono aver subito almeno una svasatura, devono essere state regolarmente concimate e lavorate e devono presentare un apparato radicale ben sviluppato ricco di radici capillari fresche e sane e non invecchiato all'interno dello stesso. Al momento dell'estrazione dal contenitore le radici devono aver colonizzato tutta la terra disponibile evitando che questa cada o si disgreghi ma non devono presentare un apparato radicale eccessivamente sviluppato lungo la superficie del contenitore stesso (spiralizzazione).

Le piante devono presentare assi che si rigenerano naturalmente dal colletto od a livello dell'apparato radicale e deve essere caratterizzata da una ceppaia alla base dei fusti. I diversi assi devono avere uno sviluppo uniforme e non meno di due stagioni vegetative.

Nel caso di piante rampicanti, sarmentose o ricadenti, queste devono presentare portamento e dimensioni rispondenti alle caratteristiche richieste e tipiche della specie, della varietà e dell'età al momento della loro messa a dimora. Devono inoltre avere almeno due forti getti e essere dell'altezza richiesta.

L'area di impianto del gruppo di arbusti (aiuola) dovrà essere preparata asportando completamente lo strato di cotico erboso (nel caso sia presente) e smaltito al di fuori del cantiere di lavoro e dovrà essere lavorata per una profondità di almeno cm. 50 mediante uno scavo con pala meccanica e raffinata con una successiva fresatura asportando anche manualmente i residui di erbe infestanti.

Il substrato di piantumazione degli arbusti dovrà essere composto da:

- **60%** di terreno di medio impasto con PH neutro;
- **20%** compost;
- **10%** di concime organico maturo.

Le piante dovranno essere micorizzate con il prodotto specifico indicato dalla Direzione Lavori.

La zona di impianto dovrà essere ripulita da materiale inerte, qualora presenti nel terreno, di qualsiasi tipo e dalla presenza di erbe infestanti mediante diserbo meccanico o pirodiserbo. La presenza di sassi è tollerata fino a un 5% e con granulometria che non superino i 3 cm. di spessore.

Al momento dell'impianto l'apparato radicale dell'arbusto dovrà essere messo in condizione di potersi sviluppare in maniera naturale nel terreno perciò andrà manipolata la zolla in modo da distaccare gli apici delle radici in modo da consentire un naturale accrescimento nel terreno delle radici stesse evitando dannose spirature.

La pianta non dovrà subire alcun tipo di potatura durante le operazioni di impianto.

Ogni gruppo di arbusti dovrà essere servito da impianto di irrigazione fisso a goccia con ala gocciolante autocompensante e collegato ad una centralina automatica di comando. L'impianto di irrigazione ai gruppi di arbusti dovrà garantire l'approvvigionamento di acqua ad ognuno di essi interagendo nel rapporto tra portata, distanza tra ugelli e distanza tra le linee.

C. PIANTE PERENNI E ANNUALI

[DM 10 marzo 2020 – Allegato I – Lettere F, G, H]

(vedi indicazioni paragrafo B piante arbustive)

D. PRATI E TAPPETI ERBOSI

[DM 10 marzo 2020 – Allegato I – Lettere F, G, H]

I prati e i tappeti erbosi in genere sono considerati impianti perenni e per la loro realizzazione è consigliato l'utilizzo contemporaneo di diverse specie erbacee, per migliorare la biodiversità e per favorire un rapido insediamento delle stesse. Devono essere scelte di preferenza specie rustiche, a fioritura scalare, che richiedono bassi volumi di irrigazione e poca manutenzione, che possiedono una grande resistenza al calpestamento ed alle avverse condizioni pedoclimatiche.

In caso di prati monofiti di graminacee si può procedere, in fase d'impianto, con la semina di specie rustiche a rapido accostimento e, nelle successive fasi di rigenerazione, con l'utilizzo di specie a rapida crescita e limitato accostimento.

Le sementi per le zone a prato devono essere certificate, con una purezza non inferiore al 97-98% ed una germinabilità non inferiore al 90%. Si utilizzano sementi di graminacee ed eventualmente di leguminose, in miscuglio tra loro, con una percentuale massima di loietto del 50%.

E. PREPARAZIONE E CARATTERISTICHE DEL TERRENO

[DM 10 marzo 2020 – Allegato I – Lettere F, G, H]

L'intervento in oggetto dovrà rispettare in maniera attenta il rispetto dei piani originali di campagna evitando scotichi inutili ed inutili riporti. Non sono inoltre tollerati riempimenti con inerti di ogni tipo e/o con terreni non conformi alle indicazioni della Direzione Lavori.

In caso di movimenti di terra necessari si avrà cura di accumulare a parte lo strato superficiale di scavo (terreno fertile) in zone dell'area di cantiere apposite in maniera che non possa venire a contatto con sostanze inquinanti e rendendolo disponibile per essere riutilizzato in eventuali riempimenti di livello.

Le aree che durante i lavori hanno subito costipazione per vari motivi (passaggio di mezzi pesanti ecc.) dovranno essere lavorati con idonei mezzi meccanici in tal modo da rendere le condizioni del terreno ottimali per l'impianto. Questo tipo di intervento è previsto anche se sulla superficie deve essere riportato del terreno, in modo tale per consentire una continuità tra i vari strati di suolo.

Eventuali riporti di terreno dovranno essere effettuati con terreno fertile di medio impasto con acidità neutra (PH 6.8-7.2) in assenza di erbe infestanti.

F. CONCIMI MINERALI ED ORGANICI, AMMENDANTI, CORRETTIVI, BIOSTIMOLANTI E ORNGANISMI SIMBIONIT

[DM 10 marzo 2020 – Allegato I – Lettere F, G, H]

Tali prodotti devono avere titolo e caratteristiche dichiarati secondo le vigenti disposizioni di legge ed essere forniti nell'involucro originale della fabbrica. Dovrà essere privilegiato l'uso di prodotti di origine naturale come letame maturo sia per la concimazione di piante esistenti sia per i nuovi impianti.

Le superfici oggetto dell'intervento di nuova piantagione, siano esse aree a prato siano aree a piantagione di arbusti o alberi, dovrà essere concimata (concimazione di fondo) con almeno Kg. 5 al mq. di sostanza organica (letame maturo, compost etc.)

G. PACCIAMATURE

[DM 10 marzo 2020 – Allegato I – Lettere F, G, H]

Ogni area piantumata ad alberi o arbusti dovrà essere pacciamata mediante utilizzo di materiali forniti nei contenitori originali che riportino la dichiarazione della quantità, del contenuto e dei componenti. La pacciamatura può essere realizzata, per uno spessore minimo di 7 – 8 cm, con trinciato di conifera e con frammenti con dimensioni variabili da 2 a 5 cm o con materiale inerte tipo lapillo di granulometria idonea.

H. IRRIGAZIONE

[DM 10 marzo 2020 – Allegato I – Lettere F, G, H]

L'impianto di irrigazione, obbligatorio in ogni realizzazione salvo diverse e motivate indicazioni della Direzione Lavori, deve avere linee separate a seconda delle esigenze idriche delle specie vegetali piantate (alberi, arbusti, altro).

L'installazione comprende oltre l'allacciamento alla rete idrica cittadina anche tutti gli elementi per un sistema di gestione da remoto. Gli elementi che compongono l'impianto devono consentire la gestione di tante elettrovalvole con sistema TBOS per quante saranno necessarie alla corretta e razionale irrigazione delle piante e sono:

- SOLEM Programmatore LR-IP-FL – per la gestione di tante stazioni per quanti settori di irrigazione saranno necessari;
- SOLEM Contatore di flusso DTW – PN16 – per la telelettura dei consumi e l'individuazione di possibili perdite dell'impianto;
- SOLEM Interfaccia 3G – LORA LR-BST-25 – per la connessione a internet;
- SOLEM Pannello Solare SOL-PACK-20 – per l'alimentazione della interfaccia 3G.

I. CREAZIONE DI AREE BOSCADE

Sono, in questo contesto, definite "Aree boscate" le superfici caratterizzate dalla presenza di vegetazione arborea ed arbustiva spontanea o d'origine artificiale multifunzionali, ovvero in grado di produrre legno o altri prodotti classificati usualmente come forestali ed al contempo caratterizzate da una positiva capacità di esercitare un'influenza sul clima, sul regime idrico, sulla flora e sulla fauna (finalità naturalistiche).

Le aree boscate si differenziano dalle aree a vegetazione erbacea spontanea per la presenza diffusa ed uniforme di alberi e arbusti che esercitano una copertura del suolo maggiore rispettivamente al 20% e al 40% dell'area di riferimento.

Sono inclusi nelle aree boscate:

- i soprassuoli boschivi o boschi;
- i boschetti;
- gli arbusteti;
- le aree temporaneamente prive di vegetazione arborea od arbustiva per cause naturali o artificiali che non siano state adibite ad uso diverso da quell'originario (tagliate, aree incendiate ecc.);
- i rimboschimenti intesi come impianti arborei d'origine artificiale non soggetti ad interventi di carattere agronomico lasciati evolvere naturalmente od assoggettati ad interventi selvicolturali;
- le formazioni vegetali lineari.

La creazione di un'area boscata (rimboschimento) prevede la realizzazione di una copertura vegetale mista (erbacea, arbustiva ed arborea). Questa lavorazione prevede la fornitura e la posa di piante forestali, arboree e/o arbustive, di solito di età compresa tra 2 e 4 anni, comprensiva della loro successiva manutenzione.

In termini generali, i rimboschimenti dovranno essere realizzati impiegando piante per circa il 70% appartenenti a specie arboree e per il 30% appartenenti a specie arbustive, da porre a dimora con densità variabili tra le 800 e le 1.000 piante /ha, in ragione delle dimensioni del materiale vegetale di partenza. Può essere prevista anche la messa a dimora di alcuni esemplari arborei di maggiori dimensioni (approssimativamente il 10% delle piante arboree) al fine di ottenere un effetto di disetaneità dell'impianto.

Per facilitare le operazioni manutentive gli alberi impiantati possono essere disposti in filari paralleli, ovvero a sesto regolare, ma con andamento sinuoso degli allineamenti, a costituire un impianto che, pur nella sua regolarità, possa offrire un aspetto di casualità compositiva.

Tutte le aree oggetto di rimboschimento potranno essere destinate ad un fine produttivo selvicolturale da condursi con "taglio saltuario" degli esemplari giunti a maturità, in modo garantire la permanenza della copertura boschiva attraverso la rinnovazione naturale ed il miglioramento delle qualità del suolo.

In caso di aree pubbliche, non possono essere oggetto di rimboschimento aree di dimensioni inferiori a 3.000 mq e aventi il lato minore inferiore a 20 ml.

J. DOCUMENTAZIONE

[DM 10 marzo 2020 – Allegato I – (Scheda B)]

Per un immediato aggiornamento del censimento delle aree verdi del Comune di Faenza si richiede che la cartografia delle aree interessate dai lavori in questione sia fornita ai responsabili del Servizio Giardini su base informatica in file vettoriale formato dwg. Dovranno inoltre essere censiti tutti gli oggetti sia vegetali sia di arredo tramite la loro georeferenziazione e inserimento dei relativi dati sul sistema GIS in uso al Servizio Manutenzione Verde per la gestione del verde pubblico.

K. ARREDI

L'area in oggetto dovrà essere corredata da elementi di arredo panchine, fontane, cestini giochi e cartellonistica, quest'ultima obbligatoria, scelti secondo le caratteristiche indicate dal Servizio Giardini.

L. UTENZE

In tutte le aree previste a piantagione, in particolare nelle aiuole, nei parcheggi, nei parchi e nei giardini etc., non dovranno essere presenti alcun tipo di tubazioni, canalizzazioni, sottoservizi e/o pozzetti collettori o di derivazione.

M. PAVIMENTAZIONI

Le zone pavimentate a ghiaia dovranno essere costruite con particolare attenzione e secondo le indicazioni del Servizio Giardini e comunque con lo scopo di ottenere una pavimentazione ben livellata, drenante e con la caratteristica fondamentale di essere stabile in sito.

N. SUOLO STRUTTURALE

La compattazione del suolo, necessaria per creare un sufficiente supporto alle pavimentazioni stradali ed ai marciapiedi è un fattore che, come ampiamente dimostrato deprime la crescita degli alberi fino a comprometterne la vitalità. Qualora nella progettazione del verde non siano rispettati gli spazi di superficie libera di pertinenza degli alberi, necessari a consentire il corretto sviluppo dell'apparato radicale e di conseguenza la loro salute, come ad esempio succede nelle piantagioni all'interno di aree destinate a parcheggio o sui viali alberati, è necessaria la costruzione di suolo strutturale mediante la realizzazione di substrati artificiali che, pur mantenendo una certa capacità di carico, consentano allo stesso tempo, la crescita delle radici.

Qualora il progetto preveda l'utilizzo di suolo strutturale, le dimensioni di superficie e profondità dovranno essere illustrate su una tavola di progetto e discusse con i tecnici del Servizio Competente in fase di progettazione delle aree.

Nel progetto dovranno essere indicate le caratteristiche della composizione del substrato artificiale.

O. MANUTENZIONE

[DM 10 marzo 2020 – Allegato I]

La manutenzione dell'impianto a verde (sfalcio, irrigazione, lotta antiparassitaria etc.) è a totale carico dell'impresa per una durata di 3 (tre) anni a partire dalla data di collaudo positivo delle aree (compreso consumo idrico per irrigazione alle piante).

La ditta esecutrice dovrà presentare il piano di manutenzione di tre anni dove verranno illustrate tutte le operazioni di manutenzione che si prevede debbano essere normalmente svolte, indicando il tipo di lavorazione, le quantità, il periodo di intervento per ciascun anno e i costi.

ALLEGATO B – SEZIONE 1

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE DI ABBATTIMENTO

(Ai sensi dell'Art. 7 del Regolamento per la gestione e tutela del verde pubblico e privato)

Spettabile _____

Il/la sottoscritto/a (codice fiscale)
Nato/a a il
residente a via/piazza n.
tel. In qualità di:
 proprietario/a comproprietario/a amministratore/trice altro (specificare)

DICHIARA

di voler abbattere le seguenti piante:

Numero	Specie	Circonferenza del fusto dell'albero a m 1,30 dal suolo

Ubicate nel giardino/cortile terreno/area verde di cui al Foglio e mappale.....
In via/piazza..... n..... a

Con la seguente motivazione:

Dichiara:

di impegnarsi a sostituire le piante abbattute con (riferimento ALLEGATO A):

oppure

di non poter provvedere alla sostituzione delle piante abbattute e di impegnarsi a versare sul c.c. bancario _____ intestato a " _____ " la somma indicata dall'Unione dei Comuni, corrispondente al valore delle piante abbattute (vedere tabella importi da corrispondere – pag. 3 codesto allegato)

Allegati:

- n. FOTOGRAFIE (sempre)
- n. PLANIMETRIE (sempre)
- VERBALE DI ASSEMBLEA (solo per condomini)
- Altro (specificare)

Data _____ in fede

Consegnare presso: _____ dalle ore _____ alle _____

N.B. Nel caso in cui la documentazione risulti carente, anche oltre il termine di 30 giorni, la comunicazione verrà ritenuta non accolta

COMPILAZIONE A CURA DEL PERSONALE DELL'UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

PRECEDENTI:

Oggetto: FAENZA - RICHIESTA ABBATTIMENTO ALBERI - VIA _____ N _____ -
_____(NOME) _____(COGNOME)

protocollo n. _____ del _____

NULLA OSTA PER ABBATTIMENTO ALBERI

PARERE FAVOREVOLE:

per assolvere gli obblighi di compensazione come previsto dal vigente Regolamento del Verde, verranno svolte le seguenti attività:

- Piantagione di nuovi esemplari in area privata:

- Piantagione di nuovi esemplari in area verde pubblica:
- Versamento su conto.....

PARERE NEGATIVO per i seguenti motivi:

DATA

IL TECNICO INCARICATO

Rilasciato NULLAOSTA a mani di _____

Dichiaro di accettare le condizioni e di svolgere le attività di compensazione entro la data del

DATA

IL PROPRIETARIO

Spett. _____

RIFERIMENTI: DENUNCIA DI ABBATTIMENTO P.G.DEL..... A NOME DI PIANTE ABBATTUTE

Il/la Sottoscritto/a.....
in qualità di

DICHIARA

di aver provveduto al reimpianto (ai sensi dell'Art. 8 del Regolamento per la gestione e tutela del verde Pubblico e Privato) delle seguenti alberature:

SPECIE.....CIRCONFERENZA.....ALTEZZA...
.....DATA IMPIANTO.....
nell'area sita in

SPECIE.....CIRCONFERENZA.....ALTEZZA...
.....DATA IMPIANTO.....
nell'area sita in

SPECIE.....CIRCONFERENZA.....ALTEZZA...
.....DATA IMPIANTO.....
nell'area sita in

Data _____

In fede
.....

TABELLE MONETIZZAZIONI

Tabella 1 -Importi da corrispondere per reimpianto alberi

I valori di seguito riportati si riferiscono ad alberi in abbattimento con circonferenza inferiore a 120 cm misurata a 1,30 m da terra.

La monetizzazione per 1 albero abbattuto è pari a 250 euro IVA inclusa compreso di posa, manutenzione per tre anni.

Per classi dimensionali superiori occorre applicare una maggiorazione della monetizzazione pari al 10% o al 20 cm di aumento della circonferenza del tronco (misurata a 1,30 m da terra).

Il Servizio Verde dell'Unione, con cadenza triennale, potrà motivatamente rivalutare gli importi a seguito di assunzione di apposito provvedimento.

ALLEGATO C

PRESCRIZIONI TECNICHE E PROCEDURALI PER INTERVENTI DI POTATURA DI ALBERI IN GIARDINI PUBBLICI E PRIVATI

Prescrizioni tecniche generali:

Per potatura di alberi si intendono tutte le operazioni cesorie necessarie sia al mantenimento estetico e funzionale degli esemplari trattati che volte alla mitigazione di potenziali condizioni di pericolo per cose o persone che si trovino nelle loro vicinanze.

Le potature potranno essere effettuate sia con strumenti manuali che con motoseghe. In ogni caso i tagli dovranno essere netti, lineari, esenti da sfilature e sfilacciature nell'intento di portare a contatto dell'aria la minore superficie possibile di tessuti legnosi interni, compatibilmente con l'intervento cesorio necessario.

I tagli devono comportare l'asportazione completa del ramo, ad esempio per eliminazione di branche a rischio, o il suo accorciamento a seconda del tipo di ramo e della necessità di riduzione locale della chioma, ad esempio per contenimento o riforma. Nel caso di asportazione completa del ramo si deve operare evitando tanto i tagli rasi quanto la formazione di monconi e si deve rispettare il collare basale; nel caso di accorciamento si deve operare con la tecnica dei "tagli di ritorno".

In ragione delle diverse condizioni anagrafiche, fisiologiche e morfologiche degli alberi, il ramo da preservare nel "taglio di ritorno" dovrà essere selezionato in funzione della complessiva architettura della chioma in modo da rispettare il naturale portamento della stessa, assecondandone i fisiologici processi evolutivi.

Per alberi con architettura avventizia potati da più di tre anni, la potatura potrà limitarsi alla semplice riduzione delle biforcazioni terminali. In ogni caso, l'intervento cesorio dovrà comunque prevedere il mantenimento di una gemma terminale su ogni branca potata.

Per ogni albero trattato, la potatura dovrà prevedere un'asportazione complessiva, indicata in percentuale per ogni individuo, riferita alla massa fotosintetizzante totale, ovvero alle sole porzioni fogliate e non alle dimensioni totali degli alberi trattati, non superiore al 25% in caso di latifoglie e non superiore al 20% in caso di conifere. **NON SONO AMMESSE POTATURE CHE PREVEDANO ASPORTAZIONI SUPERIORI**, salvo deroghe da parte del Servizio Verde dell'Unione per validi motivi, come ad esempio interventi di pollarding (teste di salice) su tutori vivi di piantate, gelsi, salici, arte topiaria e forme obbligate; mentre non potranno mai essere consentiti su Conifere arboree, Ginkgo biloba e Betulle.

I tagli dovranno avvenire, per i rami vitali, su sezioni di circonferenza 30 cm. Tagli su sezioni con diametro superiore dovranno essere espressamente autorizzati dal Servizio Verde dell'Unione del Comune. Tale vincolo non è da considerarsi valido nel caso di eliminazione di parti morte o lesionate, che dovranno essere asportate integralmente.

Le potature potranno essere eseguite sia con la tecnica della "potatura bruna", ovvero in assenza di foglie, che con la tecnica della "potatura verde", ovvero nel periodo di piena fogliazione. Di norma non si potrà operare tra il 15 marzo e il 15 giugno e tra il 01 settembre e il 01 dicembre. All'interno dei periodi di cui sopra la potatura potrà comunque essere effettuata sulla base dello specifico ciclo biologico di ogni specie trattata; nel caso specifico non potranno mai essere eseguite potature nel periodo che precede la fioritura o durante la stessa. Dovranno comunque essere potate esclusivamente in potatura verde tutte le conifere, gli esemplari di Magnolia e di Quercus sempreverdi e gli appartenenti al genere Prunus, al genere Ulmus, al genere Zelcova, al genere Betula e al genere Alnus. La potatura verde è da preferire anche per alberi che abbiano subito importanti interventi cesori da meno di tre anni e che siano costituiti esclusivamente da vegetazione avventizia.

La potatura bruna è da preferire nel caso di potature che comportino una significativa asportazione di massa fotosintetizzante, pur nel rispetto dei limiti sopra citati.

Prescrizioni tecniche specifiche:

1. Potatura di formazione di un giovane albero: per potatura di formazione si intende una potatura riservata ad alberi in fase di accrescimento che non abbiano ancora completato lo sviluppo in altezza. Tali potature devono limitarsi all'eliminazione di rami deboli, affastellati o caratterizzati da difetti strutturali. L'intento è quello di garantire la dominanza apicale e di favorire l'armonico sviluppo delle porzioni vegetative in conformità alle caratteristiche di ogni specie ed alle forme di allevamento di volta in volta adottate.

La tipologia di potatura da adottare sarà sostanzialmente di selezione.

In nessun caso dovrà essere prevista l'eliminazione della gemma apicale. Quando la perdita di tale gemma dovesse essere accidentale, la potatura sarà volta al ripristino della dominanza apicale.

2. Potatura di rimonda del secco: Per rimonda del secco si intende l'eliminazione di parti morte o fortemente deperenti per le quali si presume la morte entro una stagione vegetativa. Per le modalità di esecuzione si rimanda alle indicazioni di carattere generale.

3. Potatura di riduzione, contenimento, diradamento: Con la definizione di potatura di riduzione si intendono interventi eseguiti al fine di abbassare il baricentro della pianta, ovvero la sua altezza. In questo senso, per questa tipologia di potatura, non è di norma necessario eliminare vegetazione posta all'interno o nelle porzioni inferiori della chioma.

La potatura di contenimento è costituita dall'eliminazione di ramificazioni che rappresentino un ostacolo alla circolazione veicolare, che precludano la visibilità di incroci, segnaletica stradale o altre indicazioni di pubblica utilità o, infine, che interferiscano direttamente con linee di utenza aerea, con le abitazioni o altri manufatti pubblici o privati. Questi ultimi interventi, tuttavia, non devono comunque mai essere pregiudizievoli dell'integrità strutturale e biologica degli esemplari potati.

La necessità di procedere all'eliminazione di vegetazione interna alla chioma, perlopiù avventizia, viene invece definita come diradamento. In termini generali, la potatura di diradamento si applica alle latifoglie. Per le modalità di esecuzione si rimanda alle indicazioni di carattere generale.

4. Eliminazione di una branca lesionata, potatura di riforma e/o riequilibrio: Per eliminazione di una branca lesionata si intende il taglio integrale o la riduzione di una branca che presenti evidenti difetti strutturali. La riduzione deve essere preferita solo nei casi in cui la porzione residua abbia oggettive probabilità di recupero estetico e funzionale.

Con la definizione di potatura di riforma e/o riequilibrio si intendono potature di intensità variabile nelle diverse parti della chioma, finalizzate al ripristino della sua simmetria o del suo equilibrio ponderale. Queste potature, pur se limitate ad una sola porzione della chioma, dovranno essere eseguite secondo le modalità tecniche riportate per le potature di riduzione e contenimento.

5. Elevazione impalcatura: Per elevazione impalcatura si intende l'eliminazione di branche pluriennali poste nella parte inferiore della chioma e direttamente originatesi dal tronco nell'intento di aumentare la lunghezza della porzione libera di quest'ultimo, ovvero di elevare l'altezza della chioma permanente dell'individuo arboreo adulto.

6. Pollarding (testa di salice): Per Pollarding si intende la potatura ciclica, a cadenza predeterminata, comunque non superiore a tre anni, eseguita sempre nella stessa posizione (testa di salice) o pochi cm al di sopra di essa (speronatura), avendo cura di non ledere tessuti localizzati al di sotto dell'ultima serie di tagli.

Prescrizioni procedurali

Se la comunicazione riguarda alberi appartenenti al genere *Platanus*, il richiedente è tenuto ad allegare copia della richiesta presentata al Servizio Fitosanitario Regionale, ai sensi delle disposizioni speciali vigenti.

ALLEGATO D

Spett. Sindaco
del Comune di Faenza

Oggetto: COMUNICAZIONE DI POTATURE

N.B.: Il Modulo può essere trasmesso anche della ditta esecutrice dell'intervento e non esclusivamente dal proprietario

Il/la sottoscritto/a.....

In qualità di:

proprietario

residente in.....

tel.in qualità di (il dichiarante deve avere la disponibilità del bene)
.....dell'area su cui insistono gli alberi oggetto della comunicazione e
ubicata in Comune di Faenza (indicare la via/piazza, ecc.),
.....

in alternativa:

incaricato dell'azienda.....

Sede legale a.....

tel.in qualità di (il dichiarante deve avere la disponibilità del bene)
.....dell'area su cui insistono gli alberi oggetto della comunicazione e
ubicata in Comune di Faenza (indicare la via/piazza, ecc.),
.....

DICHIARA

di voler eseguire la potatura dei seguenti alberi:

.....
.....
.....

Motivazione:

.....
.....

Dichiara inoltre che le operazioni di potatura verranno effettuate nel rispetto di tutte le prescrizioni ed i principi sanciti dal Regolamento del Verde Pubblico e Privato, con particolare riferimento all'Allegato C.

Faenza, li _____

in fede

.....

ALLEGATO E

Spett. Sindaco
del Comune di Faenza

Oggetto: COMUNICAZIONE DI POTATURE IN DEROGA

N.B.: Il Modulo può essere trasmesso anche dalla ditta esecutrice dell'intervento e non esclusivamente dal proprietario

Il/la sottoscritto/a.....

In qualità di:

proprietario

residente in.....

tel.in qualità di (il dichiarante deve avere la disponibilità del bene)
.....dell'area su cui insistono gli alberi oggetto della comunicazione e
ubicata in Comune di Faenza (indicare la via/piazza, ecc.),
.....

in alternativa:

incaricato dell'azienda.....

Sede legale a.....

tel.in qualità di (il dichiarante deve avere la disponibilità del bene)
.....dell'area su cui insistono gli alberi oggetto della comunicazione e
ubicata in Comune di Faenza (indicare la via/piazza, ecc.),
.....

DICHIARA

di voler eseguire la potatura dei seguenti alberi:

.....
.....
.....

Motivazione:

.....
.....

Dichiara inoltre che le operazioni di potatura verranno effettuate nel rispetto di tutte le prescrizioni ed i principi sanciti dal Regolamento del Verde Pubblico e Privato, con particolare riferimento all'Allegato C.

Faenza, li _____

in fede

.....

ALLEGATO F

SUGGERIMENTI PER TUTELARE ED ACCRESCERE LA BIODIVERSITÀ NEI GIARDINI SIA PUBBLICI CHE PRIVATI

L'amministrazione, riconoscendo l'indiscutibile valore della biodiversità quale elemento fondante ed arricchente di ogni giardino sia pubblico che privato, promuove l'attuazione di approcci gestionali di detti spazi basati sui seguenti principi:

- al fine di favorire l'insediamento di mammiferi, uccelli, rettili ed invertebrati rientranti nella fauna italiana, ogni qual volta si renderà necessario piantumare nuovi alberi, arbusti o erbe, si sceglieranno preferibilmente esemplari appartenenti alle specie rovere, roverella, leccio, ciliegio, fico comune, gelso bianco, gelso nero, sorbo domestico, sorbo degli uccellatori, nocciolo, noce bianco, tiglio comune, tasso, biancospino, agazzino, arbusti del genere *Cotoneaster*, rosa canina, rovo, *Phytolacca americana*, edera comune, sambuco comune, arbusti del genere *Buddleja*, lillà comune, lavanda officinale e finocchio;

- si suggerisce di limitare quanto più possibile le attività di potatura di alberi e arbusti e di sfalcio delle erbe, o comunque di svolgere tali operazioni con particolare attenzione, durante il periodo primaverile-estivo ed in particolare nei mesi di maggio e giugno, al fine di ridurre al massimo i danni ed il disturbo arrecati alle attività riproduttive dei mammiferi e degli uccelli rientranti nella fauna italiana;

- al fine di favorire l'insediamento di invertebrati rientranti nella fauna italiana, si potranno individuare aree all'interno dei giardini pubblici e privati occupate da prato ed esposte al sole delle dimensioni minime di 4 m², in tali aree si suggerisce quindi di svolgere gli sfalci primaverili ed estivi a partire dal mese di luglio così da permettere la permanenza delle fioriture primaverili ed estive;

- si invita a porre massima attenzione allo smaltimento tramite bruciatura, cippatura o traslocazione in altro sito, delle potature e degli sfalci lasciati depositati per periodi uguali o superiori ai trenta (30) giorni nei giardini pubblici o privati, potendo tali accumuli fungere da riparo per mammiferi, rettili e anfibi rientranti nella fauna italiana;

- si suggerisce di non abbattere e potare i tronchi ed i rami principali degli alberi deceduti di notevoli dimensioni (circonferenza misurata alla base uguale o superiore a m 1,5) ma di mantenerli, compatibilmente con la tutela dell'incolumità dei fruitori dei giardini pubblici e privati, poiché svolgono un importante ruolo in qualità di potenziali habitat per mammiferi, uccelli ed invertebrati rientranti nella fauna italiana; nei casi in cui l'abbattimento risulterà inevitabile, si consiglia di collocare cassette nido per mammiferi, per uccelli e per invertebrati nella medesima area precedentemente occupata dall'albero abbattuto;

- si ricorda che i muretti a secco costituiscono potenziali habitat per i rettili, gli anfibi e gli invertebrati rientranti nella fauna italiana, per tale motivo si propone di conservare i muretti già esistenti o, in alternativa, di realizzarne di nuovi, nel rispetto del Regolamento Urbanistico e Edilizio e delle norme vigenti in materia;

- si fa presente che le raccolte d'acqua artificiali (fontane e piccoli invasi realizzati a scopo ornamentale) costituiscono potenziali habitat per i rettili, gli anfibi e gli invertebrati rientranti nella fauna italiana nonché luoghi dove abbeverarsi e fare il bagno per i mammiferi e gli uccelli rientranti nella fauna italiana. Per tale motivo si invita a conservare le raccolte già esistenti o, in alternativa, a realizzarne di nuove, nel rispetto del Regolamento Urbanistico e Edilizio e delle norme vigenti in materia;

- si propone l'installazione di cassette nido e mangiatoie volte ad offrire riparo e cibo ai mammiferi, agli uccelli ed agli invertebrati rientranti nella fauna italiana, tali strutture dovranno essere realizzate in maniera tale da non consentire la riproduzione o l'approvvigionamento di cibo ai colombi di città;

- tenendo in considerazione che l'attività di escavazione di gallerie costantemente svolta da arvicole e talpe svolge un importante ruolo nell'ossigenazione e nel rimescolamento del terreno nonché nell'eliminazione di numerosi invertebrati nocivi per le piante, si propone di svolgere il contrasto alle arvicole ed alle talpe, in via prioritaria, con metodi indiretti quali l'impiego di dissuasori sonori (posizionamento di emettitori di ultrasuoni), di dissuasori olfattivi (piantumazione di bulbi di erbe che emettono sostanze con effetto repellente), di sostanze che eliminano dal terreno gli invertebrati che costituiscono il principale alimento delle talpe e la regolare distruzione delle gallerie tramite vangatura; solo nel caso in cui le metodiche precedenti si rivelassero inefficaci, si attueranno metodi di contrasto diretti avvalendosi di trappole e privilegiando fra queste le trappole a vivo (gabbie trappola) rispetto alle trappole a morto (tagliole, schiaccie e piegali), gli esemplari catturati tramite gabbie trappola andranno poi traslocati in siti idonei alla loro sopravvivenza;

- si consiglia di attuare il contrasto ai roditori sinantropici (topo domestico, ratto nero e ratto grigio), in via prioritaria, attraverso metodi di contrasto indiretti che prevengano l'insediamento dei roditori tramite regolari interventi di riordino e di pulizia dei giardini pubblici e privati volti all'eliminazione di ogni sito idoneo alla riproduzione e di ogni fonte trofica; solo nel caso in cui le metodiche precedenti si rivelassero inefficaci, si applicheranno metodi di contrasto diretti quali l'impiego di trappole (schiaccie e piegali) e di

distributori di esche rodenticide, non verranno invece impiegate nei giardini sia pubblici che privati le trappole a colla poiché tali strumenti non risultano selettivi rispetto alle specie animali non bersaglio; le schiaccie ed i piegali non dovranno essere collocati esponendoli direttamente ma dovranno essere posti sotto una qualche tipologia di struttura che limiti l'accesso alle specie non bersaglio come, per esempio, un tunnel di cartone, allo stesso modo anche le esche rodenticide non dovranno essere esposte direttamente ma dovranno essere erogate tramite appositi distributori.

ALLEGATO G ALBERI – CALCOLO DEL DANNO

Il calcolo economico del danno provocato su un albero si calcola applicando la seguente formula:

$$\text{Indennità} = V \times (T\% + B\% + R\%)$$

Dove:

- V = valore dell'albero
- T % = indice di danni al tronco
- B % = indice di danni ai rami
- R % = indice di danni alle radici

VALORE DELL'ALBERO (V)

Il valore dell'albero è ottenuto moltiplicando tra loro i seguenti indici:

a) INDICE SECONDO LA SPECIE E VARIETÀ

Questo indice è desunto considerando il prezzo di vendita al dettaglio degli alberi desunto (dall'elenco prezzi regionale in vigore) (dal prezzo medio di acquisto nei vivai della zona) al momento del danno per l'acquisto di un albero a radice nuda avente circonferenza commerciale 10 – 12 cm misurata a un metro da terra, per le latifoglie o, per le conifere, una pianta di altezza 150-175 cm in pane di terra.

b) INDICE SECONDO LA POSIZIONE E LO STATO FITOSANITARIO

Questo indice è desunto combinando i valori della tabella n.1 con i valori della tabella n.2.

c) INDICE DI CIRCONFERENZA

Questo indice è desunto dalla tabella n. 3. La circonferenza viene misurata all'altezza di 1,30 cm

$$V = a) \times b) \times c)$$

STIMA DEI DANNI

I danni sono rilevati sulle seguenti parti dell'albero:

1. TRONCO (T%)

L'indice di danneggiamento al tronco T% è calcolato applicando la seguente formula:

$$T\% = 2 \times L/C$$

Dove:

- L = larghezza massima della ferita espressa in centimetri
- C = circonferenza del tronco misurata al livello della ferita espressa in centimetri

2. RAMI (B%)

L'indice di danneggiamento ai rami B% è calcolato applicando la seguente formula:

$$B\% = 2 \times Va/Vt$$

Dove:

- Va = volume percentuale di rami distrutti
- Vt = volume totale della chioma

3. RADICI (R%)

L'indice di danneggiamento alle radici è calcolato applicando la seguente formula:

$$R\% = 2 \times Ra/Rt$$

Dove:

- Ra = Percentuale del volume radicale distrutto
- Rt = Sistema radicale totale. Il sistema radicale totale è calcolato considerando il volume del cilindro di dimensioni pari a 1 metro di profondità e l'area del cerchio con raggio 1 metro superiore alla proiezione al suolo della chioma dell'albero danneggiato.

Tabella n.1 – Definizione dello stato fitosanitario degli alberi

Classe	Stato Fitosanitario	Descrizione Generale
A	Molto Buono	Albero sano e vigoroso
B	Leggermente alterato	Albero con vigore medio Ferite minori in corso di cicatrizzazione
C	Alterato	Albero di scarso vigore. Ferite non cicatrizzate con presenza di attacchi parassitari gravi
D	Deperiente	Albero in stato di deperimento avanzato e irreversibile. Ferite di grosse dimensioni con presenza di attacchi fungini evidenti
E	Morto	Albero morto pressoché completamente disseccato

Tabella n.2 – Calcolo dell'indice secondo la posizione e lo stato fitosanitario (b)

Classe dello stato fitosanitario	A	B	C	D	E
Albero Isolato	10	7	4	3	2
Alberi in gruppi da 2 a 5 esemplari	9	6	3	2	1
Alberi in filari o gruppi con più di 6 esemplari	8	5	3	2	1

Tabella n.3 – Indice di Circonferenza c)

Circonferenza [cm]	Indice	Circonferenza [cm]	Indice	Circonferenza [cm]	Indice
30	1	150	15	340	27
40	1,4	160	16	360	28
50	2	170	17	380	29
60	2,8	180	18	400	30
70	3,8	190	19	420	31
80	5	200	20	440	32
90	6,4	220	21	460	33
100	8	240	22	480	34
110	9,5	260	23	500	35
120	11	280	24	600	40
130	12,5	300	25	700	45
140	14	320	26	800	50